




NTA

(CRITERI, INDIRIZZI, DIRETTIVE E PRESCRIZIONI)

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA TECNICA DI
ATTUAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE
DELLA PROVINCIA DI PERUGIA, SECONDO I PRINCIPI
ISPIRATORI DI PIANO DI AREA VASTA IN RELAZIONE ALLE
VIGENTI NORME DELLE LEGGI NAZIONALI E REGIONALI

2019 - 2020



TITOLO I CRITERI DI FORMAZIONE E GESTIONE DEL PTCP.

Capo I – Principi generali

Art.1

Riferimenti e principi ispiratori

1. Il PTCP della Provincia di Perugia è strumento di pianificazione territoriale ed urbanistica tra più comuni e di area vasta, di dimensione strategica, programmatica e regolativa ed è definito dall'art.4 della L.R 1/2015 e successive modificazioni ed integrazioni. Quale strumento di pianificazione assicura la cooperazione tra gli altri soggetti istituzionali mediante il bilanciamento degli obiettivi pubblici con le istanze e gli interessi dei privati.
2. La Provincia, destinataria delle funzioni amministrative di cui all'art. 6 L.R 1/2015 di pianificazione d'area vasta e di quelle ad essa connesse e complementari, nell'elaborazione del PTCP conforma la propria attività al metodo della cooperazione e concertazione con i diversi soggetti preposti alla cura degli interessi coinvolti, in armonia con la legislazione nazionale e regionale vigente.
3. Il PTCP modella il proprio quadro normativo di riferimento sulla base dei contenuti della legislazione vigente, compresa quella internazionale, comunitaria, nazionale, e regionale in materia di funzioni degli enti territoriali e di Governo del territorio, di cui alla L. 56/2014, L.R 1/2015 e ss.mm, ed in coerenza con la pianificazione paesaggistica regionale nonché con le disposizioni del D.Lgs 267/2000 e del D.Lgs 42/2004 che tutela e disciplina i beni culturali e paesaggistici, definendo le aree vincolate suscettibili di essere tradotte nella pianificazione territoriale, nonché il D.Lgs n. 152/2006 che codifica i principi del diritto ambientale, e comunque il complesso delle disposizioni in materia di governo del territorio che guidano anche la pianificazione del PTCP, le sue NTA, la sua azione, esercitata anche mediante un proprio sistema conoscitivo complesso di cui lo stesso fruisce e che viene periodicamente aggiornato.

Art.2

Obiettivi generali

1. Il PTCP, quale strumento di pianificazione di area vasta persegue i seguenti obiettivi generali:
 - a) tutelare, promuovere e valorizzare il territorio, privilegiando il metodo della copianificazione e della concertazione, in armonia con gli altri strumenti di programmazione e regolamentazione territoriale, perseguendo altresì il principio dello sviluppo sostenibile, della tutela della salute umana quale valore primario, della tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche e della generale sicurezza territoriale, riconosciuti quali valori identitari del territorio provinciale.
 - b) costruire, mantenere ed aggiornare un quadro conoscitivo articolato delle caratteristiche del territorio provinciale con riferimento alla realtà socio-economica, a quella ambientale-paesaggistica e a quella insediativo-infrastrutturale, così da fornire anche un valido supporto in sede di copianificazione e di concertazione programmatica inter-istituzionale, operante inoltre come complesso valoriale di riferimento per una corretta e razionale gestione del territorio e del suo assetto urbanistico, in ambito ambientale e paesaggistico, fruibile dalle istituzioni pubbliche deputate a fini analoghi, dai comuni e dai cittadini.
 - c) collaborare con altri enti e istituzioni anche su deleghe in conformità alla legge.

Art.3

Natura e finalità

1. Il PTCP, la cui formazione è obbligatoria conformemente all'art. 16 della L.R 1/2015 e sue successive modificazioni ed integrazioni è:
 - a) lo strumento della pianificazione territoriale della Provincia e costituisce il quadro di riferimento per la programmazione e regolamentazione paesaggistica, ambientale ed economica del territorio provinciale, con puntuali prescrizioni dirette alla pianificazione di settore nei limiti stabiliti dalla legge e dalla pianificazione regionale;
 - b) lo strumento di indirizzo, coordinamento e regolamentazione per la pianificazione urbanistica comunale e per la tutela, valorizzazione e salvaguardia degli interessi paesaggistici ed ambientali nei limiti stabiliti dalla legge e dalla pianificazione regionale;
 - c) lo strumento di riferimento, in sede di strategia e programmazione, per tutte le politiche e le scelte di pianificazione e gestione territoriale, ambientale e paesaggistica di rilevanza sovracomunale, che si intendono attivare ai vari livelli istituzionali sul territorio provinciale nei limiti stabiliti dalla legge e dalla pianificazione regionale.

2. Il PTCP risulta guida e referente per:
 - a) la valutazione di compatibilità rispetto ad esso degli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali;
 - b) la definizione e puntualizzazione delle iniziative di copianificazione inter-istituzionale che abbiano ricaduta sul territorio provinciale;
 - c) la redazione e definizione di piani o programmi di settore, provinciali o intercomunali di impatto territoriale;
 - d) contribuire ad una verifica di compatibilità ambientale e paesaggistica della pianificazione comunale e di tutte le scelte rilevanti sul territorio della provincia.
 - e) altre funzioni ad esso demandate per legge o per atto amministrativo

3. Il PTCP, corredato dagli Atlanti, dai repertori e dalle Tavole, disciplina ed integra i contenuti paesaggistici di cui agli artt 15 co.4, 16 co.3 e 17 co.1 lett.b punto 1) e lett c) punto 1). Tali contenuti rappresentano un complesso valoriale di riferimento per tutta la pianificazione i cui effetti ricadono sul territorio della Provincia, con efficacia prevalente sugli strumenti urbanistici comunali e tutta la pianificazione di settore, secondo la gerarchia che la normativa attribuisce al presente Piano e nei limiti ed in coerenza con la pianificazione paesaggistica regionale.

4. La competenza e gli effetti di rilevanza ambientale del PTCP, conformemente alla L. 56/2014 e nei limiti della legislazione e pianificazione regionale vigente, si esprimono nei principi generali che lo stesso persegue e che trovano puntuale attuazione in tutti gli elementi conoscitivi di cui si compone e che vengono offerti al territorio, indispensabili per la corretta qualificazione e regolamentazione del complessivo ecosistema, in armonia con gli enti e le istituzioni dotati di competenza tecnica ed abilitati ad intervenire nei procedimenti afferenti il Bene Ambiente. La Provincia nell'ambito dei procedimenti citati o che comunque possano determinare interferenza con l'Ambiente, assume come principio l'imprescindibile l'esigenza di una adeguata istruttoria preventiva, anche basata su indagini specifiche sul territorio, riconoscendo che ogni scelta deve trovare giustificazione soltanto attraverso un quadro conoscitivo completo ed adeguato.

A tale fine potranno essere richieste indagini anche epidemiologiche e comunque attività di ricerca e di indagine che consentano di poter effettuare scelte razionali e tali da garantire sicurezza per l'Ambiente e per la Salute umana. La presenza del rischio, secondo i presupposti di legge, giustifica anche una valutazione di incidenza sanitaria tesa a garantire il fondamentale principio per cui l'esercizio di ogni attività economica deve avvenire in condizioni di sicurezza per l'ambiente e per la salute delle persone.

Capo II CONTENUTI E COMPETENZE DEL PTCP.

Art.4 Elaborati costitutivi e contenuti

1. Il PTCP è restituito in duplice forma: digitale e cartacea e viene pubblicato nel BUR e nel sito istituzionale della Provincia in apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente". Con ulteriori ed adeguate forme di informazione viene reso noto a tutti i Comuni e agli altri soggetti pubblici e privati interessati ex art. 18 L.R 1/2015. In particolare, la forma digitale è consultabile on line con linguaggio ipertestuale, fornisce testi e cartografie delle diverse scale esportabili, nonché i tematismi relativi alle aree soggette a particolare tutela ai fini della difesa del suolo, delle risorse ambientali e dei valori storici e paesaggistici di cui al punto c) comma 1 dell'art 17 della L.R 1/2015

2. Gli elaborati e contenuti costitutivi del PTCP rappresentano quanto previsto dall'art 17 L.R 1/2015 ed in coerenza con tale norma sono:
a) Relazione illustrativa;
b) Carta dei regimi normativi del territorio della Provincia;
c) Le Norme Tecniche di Attuazione.

Pertanto il PTCP contiene:

1. **"Atlante della struttura del PTCP"** comprendente:
 - caratteri programmatico-strategici del Piano;
 - normativa di Piano suddivisa in: criteri, indirizzi, direttive e prescrizioni;
 2. **"Atlante del sistema ambientale e paesaggistico"** che raccoglie i tematismi inerenti al sistema, associando elementi descrittivi, indirizzi e specifiche rappresentazioni cartografiche che illustrano le problematiche proprie dei singoli tematismi trattati ed è composto da elaborati grafici e relative schede.
 3. **"Atlante del sistema infrastrutturale ed insediativo"** che assolve anche alle funzioni di cui al punto 2 e 3 lett. b) comma 1 art. 17 L.R 1/2015
 4. **"Atlante della mobilità e del trasporto pubblico locale"** quale contributo del PTCP alla definizione di una politica dei trasporti e indirizzi generali per la formazione dei Piani di bacino della Provincia di Perugia, che assolve anche alle funzioni di cui al punto 2 lett. b) comma 1 art. 17 L.R 1/2015.
 5. **"Apparati del PTCP"** che raccoglie i repertori di beni e siti significativi contenuti negli Atlanti 2) e 3) di cui al comma seguente).
 6. **"Repertorio delle componenti paesaggistiche, ambientali, infrastrutturali ed insediative di definizione comunale"** in scala 1:25.000 che specifica i contenuti di cui all'art. 17 L.R 1/2015).
 7. **"Tavole delle "aree tutelate"** di cui agli artt. 136, 142, 143 co.1 lett d) e 157 del D.Lgs 42/2004, nei limiti ed in armonia con la pianificazione paesaggistica regionale e la legislazione vigente in materia.
3. Viene di seguito riportato tutto il complessivo sistema cartografico che accompagna gli Atlanti.



Per il sistema ambientale e paesaggistico:

- A.1.1** Carta geolitologica e carta delle frane e della propensione ai dissesti
- A.1.2** Episodi di esondazione e complessi idrogeologici con indicazioni sulla vulnerabilità degli acquiferi
- A.1.3** Sensibilità al rischio idrogeologico, geomorfologico e sismico
- A.1.4** Sensibilità al rischio di inquinamento e vulnerabilità degli acquiferi
- A.2.1** Ambiti delle risorse naturalistico-ambientali e faunistiche
- A.2.1.2** Direttive per la tutela delle aree e dei siti di interesse naturalistico
- A.2.1.3** Elementi significativi per la biopermeabilità nelle zone critiche di adiacenza tra le insulae A.3.1 Nuclei storici ed emergenze puntuali storico-architettoniche
- A.3.2** Aree e siti archeologici (Carta del tema archeologico)
- A.3.3** Infrastrutturazione viaria storica
- A.3.4** Coni visuali e l'immagine dell'Umbria
- A.4.1** Unità ambientali ed usi del suolo
- A.4.2** Sistemi paesaggistici ed unità di paesaggio
- A.4.3** Caratterizzazione delle unità di paesaggio
- A.5.1** Aree soggette a vincoli sovraordinati
- A.6.1** Struttura delle reti idropotabili pubbliche
- A.6.2** Struttura del collettamento fognario e della depurazione dei reflui A.6.3
Localizzazione produttive inquinanti
- A.6.4** Quadro della raccolta e del trattamento dei rifiuti solidi urbani
- A.7.1** Ambiti della tutela paesaggistica
- A.7.2** Sintesi della matrice paesaggistico-ambientale, di cui al comma 2 punto 2 (Atlante del sistema ambientale e paesaggistico)

Per il sistema infrastrutturale e insediativo:

- I.1.1** Rete viaria su gomma e quadro della progettualità
- I.1.2** Il nodo di Perugia.
- I.1.3** La proposta di rete provinciale
- I.2.1** Rete ferroviaria, offerta del TPL su gomma e quadro della progettualità
- I.2.2** Proposta di ripartizione modale per un sistema integrato della mobilità
- I.3.1** Impianti e reti tecnologiche ed energetiche
- I.4.1** Quadro della pianificazione urbanistica comunale
- I.4.2** Produzione in area extraurbana
- I.4.3** Impianti ed attività estrattive
- I.4.4** I sistemi insediativi e l'armatura urbana a valenza provinciale
- I.4.5** Rango dei centri nella struttura territoriale
- I.5.1** Quadro di riferimento della protezione civile
- I.6.1** Carta di sintesi della matrice infrastrutturale – insediativa, di cui al comma 2 punto 3 (Atlante del sistema infrastrutturale insediativo)

Gli elaborati cartografici, oltre ad essere su supporto cartaceo, insieme agli atlanti, possono essere esaminati nel sito pubblico della Provincia di Perugia, nella sezione dedicata, in formato digitale (PDF).

- 4.** Tutti gli Atlanti ed i Repertori, corredati dalle Tavole, traducono i tematismi afferenti le seguenti aree di tutela ed interesse:
- a)** la tematica ambientale e paesaggistica relativamente ai contenuti demandati al PTCP dalla legge che provvede a disciplinare ed integrare tali contenuti, nei limiti ed in coerenza con la pianificazione paesaggistica regionale e tutta la legislazione vigente in materia.
 - b)** la tematica inerente le infrastrutture d'area vasta e la dimensione insediativa del territorio, con valore e ricaduta, anche economica e sociale e destinata ad incidere su progetti ed opere di urbanizzazione di interesse provinciale
 - c)** la tematica relativa alla mobilità e al trasporto pubblico

I tematismi si coordinano in un quadro conoscitivo che riconosce nella Provincia l'Ente detentore di un sistema valoriale d'area vasta, fornendo anche puntuali prescrizioni di tutela e direttive pianificatorie immediatamente vincolanti per la pianificazione comunale, sovracomunale e di settore, nei limiti della legislazione vigente ed in armonia con la pianificazione regionale.

5. Il sistema cartografico, in armonia con la l.r 1/2015, è stato redatto in formato georeferenziato nel rapporto 1:25.000, con eventuali stralci, stabiliti qualitativamente e quantitativamente dall'Ente provinciale, nel rapporto di 1:10.000, salvo diverse scale necessarie all'occorrenza per particolari procedimenti.
 - a) La cartografia già in vigore è stata redatta secondo un rapporto georeferenziato funzionale ad assicurare la completezza e la visione di tutte le peculiarità del territorio provinciale.
 - b) La cartografia afferente gli studi è stata redatta secondo un rapporto georeferenziato ritenuto idoneo dall'Ente ad assolvere all'esigenza di complessiva visione, anche lenticolare, del territorio.

6. Ai fini della verifica della corrispondenza tra gli elaborati sopraelencati e gli elementi previsti dall'art. 17 della L.R 1/2015, per il PTCP, si precisa che:
 - a) la parte programmatico-descrittiva e quella prescrittiva-regolamentare degli Atlanti assolve anche alle funzioni previste dagli artt. 15, 16 e 17 della L.R 1/2015.
 - b) la cartografia degli atlanti, il repertorio e le tavole ivi previste assolvono anche alle funzioni di integrazione e regolamentazione delle aree vincolate ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 42/2004 e nei limiti della L.R 1/2015, secondo gli ambiti definiti dal PPR e nel rispetto delle prescrizioni di tutela in esso contenute.

7. Oltre agli elaborati costitutivi, il PTCP viene corredato da un insieme di studi e contributi, costituenti attività permanente della Provincia, che supportano il quadro conoscitivo fornito dal presente piano, aggiornandolo, modellando ed ampliando il complesso valoriale di cui si dota l'Ente e costituendo così valido riferimento per l'attività istituzionale dalla stesso esplicitata, nonché apparato documentale e di studio per gli altri Enti locali, operatori del settore e per la collettività.

Gli studi e i contributi, ove accompagnati da un sistema cartografico, sono redatti secondo un rapporto georeferenziato ritenuto idoneo dall'Ente ad assolvere alla funzione, anche di dettaglio, di visione analitica del territorio. Tale complesso conoscitivo sarà visionabile nel sito webgis della Provincia al Link di accesso al portale info-cartografico dell'amministrazione.

8. La normativa espressa nel PTCP, l'insieme di studi forniti ed aggiornati dalla Provincia nonché il complessivo sistema cartografico concorrono ad individuare gli attrattori territoriali quali elementi identitari e rilevanti che caratterizzano positivamente il paesaggio e l'ambiente e che sono presi come punto di riferimento ai fini della qualità della vita umana e degli ecosistemi, della fruibilità turistica e della generale competitività territoriale, valorizzando ed esaltando la generale azione di governo territorio laddove provveda a tutelare, in armonia con gli attrattori individuati, la migliore godibilità e fruizione dei Beni Ambiente e Paesaggio al fine di preservare alle generazioni future il valore globale del patrimonio territoriale.

Art.5

Valore dei contenuti

1. Il valore programmatico e strategico del PTCP si esprime, oltreché nella normativa espressa nelle NTA, anche attraverso linee guida da fornire in sede di copianificazione e

concertazione, cui sono chiamati ad ispirarsi nell'attività di pianificazione tutti gli enti territoriali la cui azione si riflette nella Provincia.

Le linee guida ed il complessivo sistema di studi di cui si dota il PTCP ex art. 4 comma 7 non costituiscono NTA, ma forniscono indicazioni e riferimenti utili agli Enti territoriali per una azione qualificata ed armonica di governo del territorio.

2. Il contenuto normativo del PTCP è suddiviso in criteri, indirizzi direttive e prescrizioni ed ha effetto sull'attività pianificatoria anche per gli aspetti paesaggistici ed ambientali ad esso demandati dalla legislazione nazionale e regionale vigente, ivi incluse le procedure di VAS e di VIA di cui al D.Lgs 152/2006 nonché in coerenza con il PPR regionale; I **criteri** sono disposizioni attraverso le quali il PTCP definisce le modalità per la formazione degli strumenti urbanistici e per la loro attuazione in conformità alla legge;
3. Gli **indirizzi** sono disposizioni attraverso le quali il PTCP definisce gli obiettivi della pianificazione urbanistica comunale. I Comuni, in sede di predisposizione o adeguamento o varianti del PRG parte strutturale, dovranno affrontare ed approfondire i tematismi richiamati dagli indirizzi fruendo di margini motivati di discrezionalità nella specificazione, articolazione, ed integrazione delle previsioni in relazione alle peculiarità locali.
L'approfondimento degli indirizzi, riportato negli elaborati del PRG, sarà oggetto di confronto in sede di Conferenza istituzionale ai sensi degli artt. 5 e 18 della L.R 1/2015.
4. Le **direttive** sono disposizioni attraverso le quali il PTCP specifica i contenuti degli indirizzi e disciplina l'assetto del territorio relativamente agli interessi sovracomunali; esse hanno valore vincolante per i Comuni, chiamati ad osservare, in sede di predisposizione o adeguamento o varianti del PRG, ovvero fornire puntuale ed esaustiva motivazione qualora essi se ne discostino in parte per eventuali adattamenti alle peculiarità locali. Il contenuto delle direttive del PTCP, attuato negli elaborati del PRG, darà luogo a specifica valutazione in sede di conferenza istituzionale di cui all'art. 5 e 18 L.R 1/2015.
5. Le **prescrizioni** sono le disposizioni afferenti la materia paesaggistica e quella ambientale propria del PTCP, secondo la legislazione vigente e nei limiti di cui agli artt. 15 co.4, 16 co.3 e 17 co.1 lett.b punto 1) e lett c) punto 1) della L.R 1/2015. Esse saranno adeguate al PPR ed al PST. Tali prescrizioni sono fonte di obbligo ed immediatamente cogenti per quanto attiene ai Beni ed alle Aree tutelate, con efficacia prevalente sulla disciplina del PRG, dei piani attuativi, dei piani di settore e degli atti amministrativi con le medesime in conflitto.
Nei limiti di cui alla legislazione vigente in materia e nel rispetto della pianificazione paesaggistica regionale, le prescrizioni contenute nel PTCP integrano la tutela e contribuiscono alla valorizzazione dei Beni e delle aree oggetto di loro previsione. Il contenuto delle prescrizioni, riportato ed attuato negli elaborati del PRG parte strutturale, sarà oggetto di verifica di conformità in sede di Conferenza istituzionale di cui all'art. 5 e 18 L.R 1/2015.

Art.6 **Revisioni e varianti**

Ferma restando la potestà discrezionale della Provincia di attuare nuove scelte pianificatorie, le revisioni periodiche e le varianti al PTCP al fine di adeguarlo al quadro normativo regionale, nazionale e sovranazionale vigente, ai piani territoriali, al PST, al PPR ed a tutti i piani di settore della Regione, anche per ragioni di pubblico interesse, nonché al fine di aggiornarlo costantemente rispetto al monitoraggio delle trasformazioni territoriali morfologiche ed antropiche, vengono adottate ex art. 18 della L.R 1/2015.

Art.7

Efficacia

1. Il PTCP costituisce, nel rispetto della legislazione vigente in materia e della pianificazione regionale, il quadro di riferimento per l'attività di pianificazione urbanistica territoriale, paesaggistica ed ambientale di tutti gli enti locali e delle Amministrazioni pubbliche che hanno competenze di intervento o governo sul territorio ovvero che, nello svolgimento delle loro funzioni, in generale, possano incidere sull'assetto urbanistico, paesaggistico o ambientale del territorio della Provincia.
2. La Provincia, tramite il PTCP verifica la compatibilità degli strumenti urbanistici generali comunali e delle sue varianti anche parziali, dei Piani di settore e di tutti quelli che intervengono nel sistema di governo del territorio, anche emessi dagli altri enti o istituzioni che per legge o delega si occupano della materia.
3. I Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici al PTCP e non possono rilasciare titoli abilitativi o approvare piani attuativi che siano con lo stesso in contrasto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R 1/2015.

Capo III – Attuazione del PTCP

Art.8

Attuazione

1. Il PTCP si attua attraverso l'esercizio delle funzioni ad esso demandate per legge, anche quale guida della pianificazione comunale, dei Piani di settore con rilevanza territoriale redatti a livello regionale e provinciale, dei piani integrati d'area ed anche in attuazione di strumenti di programmazione negoziata, nel rispetto della legislazione vigente e della pianificazione paesaggistica e strategica della Regione.
2. L'attuazione avviene mediante processi di copianificazione come quelli previsti dall'art. 5 della L.R 1/2015 ovvero le Convenzioni, i Consorzi e gli Accordi di programma ex artt. 30, 31 e 34 del D.Lgs 267/2000 ed ogni strumento di concertazione istituzionale previsto dalla legge, e quindi fruendo dell'apporto e della competenza di tutti i soggetti che possono contribuire al raggiungimento delle finalità di cui al PTCP.
3. Gli insediamenti, gli interventi e le opere di rilevante impatto collettivo, come quelli di carattere socio-sanitario, che coinvolgono la scuola e l'istruzione, le infrastrutture di interesse regionale, inter-regionale e nazionale, ovvero poli commerciali ed industriali, richiedono per la loro attuazione processi di copianificazione tra Comuni, Provincia e Regione.

Art.9

Principi ed azioni di copianificazione

1. La copianificazione è intesa come processo volto a definire gli strumenti urbanistici e paesaggistici, di rilevanza anche ambientale, di governo del territorio, mediante il coinvolgimento e la concertazione di tutti i soggetti pubblici e privati cointeressati a tale processo. Essa si attua attraverso l'accesso e la partecipazione ai relativi procedimenti amministrativi, garantendo, nell'ambito degli stessi, strumenti ed azioni idonei come previsto dalla legge.

2. Il PTCP promuove e concorre al processo di copianificazione con la Regione, i Comuni e gli enti le cui attività hanno rilievo paesaggistico, ambientale ed urbanistico sul territorio, secondo quanto previsto dalla legislazione statale e regionale vigente in materia.
3. Il processo di copianificazione riguarda sia la fase strategico programmatica che quella regolativa dei relativi strumenti di governo del territorio, incluse varianti ed adeguamenti.

Art.10

Funzioni della Provincia

1. La Provincia svolge le funzioni di cui alla L. 56/2014, nel rispetto degli artt. 19 e ss. del D.Lgs 267/2000 e della legge regionale vigente in materia. I compiti di pianificazione territoriale e paesaggistica, con ricaduta anche ambientale, sono attribuiti al PTCP secondo le disposizioni di cui all'art. 6, 15 co.4, 16 e 17 della L.R 1/2015.
2. Il conferimento delle funzioni deve reputarsi operante alla luce della normativa nazionale vigente in materia e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza in coerenza con la Costituzione.

TITOLO II

CRITERI ED INDIRIZZI PER LA FORMAZIONE DEL PRG COMUNALE PARTE STRUTTURALE.

Capo I – Principi generali

Art.11

Contenuti e finalità del PRG parte strutturale

1. Il Comune, ai sensi della legislazione vigente, adegua il proprio strumento urbanistico al PTCP ed in via strategico-programmatica modella la propria azione amministrativa sul complesso valoriale contenuto nel PTCP medesimo e nel suo patrimonio di studi.

Il Comune, ai sensi dell'art.19 LR 1/2015 non può rilasciare titoli abilitativi o approvare piani attuativi che siano in contrasto con le norme immediatamente prevalenti del PTCP relative alla disciplina paesaggistica di cui all'art.17, comma1, lett.c punto 1 L.R 1/2015.
2. Il PRG si compone di una parte strutturale ed una operativa secondo quanto previsto dagli artt. 20 e ss. della L.R 1 /2015 e dalla normativa vigente. Il contenuto della parte strutturale è disciplinato dalla legge. Nelle materie afferenti alla disciplina del PTCP, il piano regolatore comunale assicura il rispetto della normativa contenuta nel PTCP medesimo, che sarà concretizzata fedelmente dalla parte operativa, ispirandosi ai principi di matrice nazionale, sovranazionale ed internazionale comprendenti il principio di tutela e valorizzazione paesaggistica, il principio dello sviluppo sostenibile, il principio di prevenzione, il principio di correzione, il principio di precauzione, il principio generale di sicurezza del territorio e quello di valutazione concertata delle trasformazioni urbanistiche e territoriali, come avviene nelle procedure di VAS, di VIA e PAUR.
3. Il PRG parte strutturale attua, anche approfondendone gli effetti sul proprio territorio, le disposizioni del PTCP secondo la gerarchia che la normativa attribuisce al presente

piano, in armonia con la legislazione nazionale e regionale in materia e con tutta la pianificazione sovraordinata nonché fruendo del potere conformativo della proprietà e degli altri diritti reali, in attuazione dei compiti istituzionali di tutela, promozione e valorizzazione paesaggistico ed ambientale affinché sia sempre garantito lo sviluppo razionale del territorio e la sostenibilità delle attività antropiche.

4. In caso di contrasto tra la parte strutturale e la parte operativa del PRG prevale sempre la normativa della parte strutturale. La valutazione di coerenza tra PTCP e PRG comunale avviene avendo come oggetto la parte strutturale qualora le disposizioni di questa consentano di valutarne la successiva attuazione mediante la disciplina della parte operativa per quanto riguarda gli aspetti di competenza del PTCP. La Provincia, in sede di valutazione della parte strutturale, può richiedere o suggerire integrazioni delle previsioni o delle NTA che consentano una valutazione aprioristica degli interventi che saranno attuati mediante la successiva parte operativa. Ferma rimanendo ogni ulteriore possibilità di valutazione sulla parte operativa citata.

Art.12

Elaborati PRG parte strutturale

1. Gli elaborati del PRG parte strutturale sono definiti sulla base dei contenuti di cui all'art 21 della L.R 1/2015 ed attuano, nella specificità del territorio comunale, la normativa dettata dal PTCP nella sistematica degli Atlanti, dei Repertori e delle Tavole di cui all'art.4 del presente Piano e del materiale conoscitivo ad esso afferente.
2. Gli elaborati del PRG, in particolare, approfondiscono e sviluppano i tematismi individuati dal PTCP, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri nonché in attuazione delle direttive di cui agli artt. 15 e ss.

Art.13

Redazione concertata del PRG parte strutturale

1. L'approvazione del PRG presuppone un procedimento formativo di redazione concertata ex artt. 23 e ss della L.R 1/2015, che nei modelli partecipativi della Conferenza e dell'accordo permette di attuare il sistema copianificatorio, principio ispiratore di tutta la legislazione in materia.
2. Il PTCP ha delineato, sulla base di caratteri unitari che determinano forti identità, le "Unità di copianificazione comunale", i "comuni con livello strutturale unitario" e, tenuto conto della forte peculiarità, le "Unità elementari di riferimento" come definiti nell'elaborato I.6.1.1.
3. Il PRG parte strutturale dovrà verificare e concertare le sue scelte di rilievo intercomunale con lo stato di fatto e con le previsioni di Piano dei Comuni appartenenti alla stessa "Unità di copianificazione comunale"; detta verifica e concertazione dovrà essere effettuata per le scelte inerenti le infrastrutture per la mobilità, le aree per la produzione di beni e servizi e comunque per tutti quei piani o progetti che per le loro caratteristiche dimensionali e funzionali assumono un rilievo intercomunale.
4. I "Comuni con livello strutturale unitario" dovranno raccordarsi, nella redazione del proprio PRG parte strutturale, al fine di elaborare strumenti urbanistici coerenti ed unitari, per la valorizzazione delle proprie risorse e lo sviluppo di una politica territoriale comune in coerenza con le direttive d'area vasta, nell'ambito dell'unità di copianificazione.



5. Le "Unità elementari di riferimento" dei Comuni di Perugia, Foligno e Spoleto dovranno concertare le loro ipotesi di sviluppo infrastrutturale e insediativo con le "Unità di copianificazione comunale" con esse confinanti, così come per tutti quei Comuni che nell'ambito di un governo d'area vasta presentano caratteristiche geo-morfologiche, storico-culturali ed urbanistiche che non permettano soluzioni di continuità ma anzi comportino un'azione amministrativa unitaria.
6. La Provincia collabora anche progettualmente alle azioni di copianificazione sopra richiamate, su richiesta dei singoli Comuni e tramite le direttive d'area vasta fornisce una base conoscitiva e normativa per sviluppare un'azione di governo del territorio intercomunale e sovracomunale che contribuisca ad una visione integrata e valoriale del territorio della Provincia di Perugia
7. L'unità della copianificazione è rappresentata dal sistema delle conoscenze e delle valutazioni, quale modalità necessaria di governo del territorio ex art. 23 della L.R 1/2015, resa attraverso la partecipazione di tutti gli enti interessati nella Conferenza di cui all'art. 25 della L.R 1/2015.
8. La Provincia, ente gestore del PTCP, contribuisce primariamente a fornire il quadro conoscitivo e valutativo necessario alla stesura del PRG. Il PTCP, infatti, costituisce un complesso sinergico di obiettivi programmatici, norme d'indirizzo e norme prescrittive fondamentali al corretto sviluppo, alla promozione, alla sicurezza, e alla tutela razionale del territorio provinciale, con particolare riguardo a tutti gli aspetti paesaggistici ed ambientali, nonché infrastrutturali ed insediativi, nel rispetto della pianificazione paesaggistica e strategica della Regione e di tutta la legislazione vigente in materia.
9. La Provincia, attraverso il PTCP, coordina la politica comunale, intercomunale e sovracomunale a ricaduta provinciale di governo del territorio delineando e fornendo in sede di concertazione pianificatoria la struttura ed i caratteri unitari ed identitari dei comuni dislocati nel territorio provinciale, nel rispetto della pianificazione regionale e della legislazione vigente.
10. Il PTCP, in particolare, fornisce i criteri di cui al punto 3 lett c) comma 1 art. 17 L.R 1/2015 per gli insediamenti produttivi a rischio di incidente rilevante. Tali criteri, in armonia con tutta la legislazione vigente in materia e nel rispetto in particolare del D.Lgs 105/2015 nonché delle competenze regionali in tema di controllo industriale, vengono attuati dal PRG comunale e si esplicano:
 - a) nel rispetto del censimento nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
 - b) nella preventiva valutazione ambientale;
 - c) nell'analisi puntuale delle sostanze pericolose ovvero tossiche in base alla normativa vigente e agli studi di settore o delle modalità di stivaggio, lavorazione, trasformazione, ed attività connesse ;
 - d) nello studio delle differenti tipologie di incidenti da valutare in relazione alla gravità del rischio e del pericolo sia astratto che concreto, nel rispetto del differente contesto in cui potrebbe svilupparsi la situazione dannosa ovvero pericolosa;
 - e) nel dovere generale di assicurare in ogni caso la complessiva sicurezza dell'area interessata dallo stabilimento ovvero quelle in prossimità della stessa, e quelle coinvolgibili, tutelando prioritariamente la salute umana, anche mediante il principio non derogabile di precauzione;
11. La Provincia, ai fini del rispetto dei criteri di cui al comma precedente, promuove e coordina la partecipazione delle istituzioni pubbliche che possano contribuire alla migliore valutazione istruttoria nella formazione del piano comunale in vista

dell'inderogabile obiettivo del raggiungimento di sicurezza massima della popolazione e del territorio;

12. Il piano urbanistico comunale, nella disciplina del RIR (Rischio di Incidente Rilevante), effettua valutazioni dello stato di fatto anche al fine di agevolare delocalizzazioni o ristrutturazioni finalizzate a diminuire i rischi connessi alla manipolazione o alla modalità di svolgimento delle attività pericolose o anche solo potenzialmente dannose, nell'ottica di prevenzione del rischio per la popolazione e l'ambiente;
13. La Provincia promuove studi e approfondimenti sul tema del RIR (Rischio Incidente Rilevante) al fine di supportare i comuni nella loro funzione pianificatoria;

Art.14

Valore degli indirizzi

1. Gli indirizzi forniti dal PTCP attraverso il proprio sistema conoscitivo, e in particolare negli Atlanti e nel complessivo sistema cartografico costituiscono, per la pianificazione comunale, linee direttrici ed obiettivi ispiratori destinati a concretizzare, in armonia con le peculiarità locali, gli obiettivi di tutela e valorizzazione paesaggistica ed ambientale nonché i tematismi di natura infrastrutturale ed insediativa perseguiti dall'azione provinciale di governo del territorio, nel rispetto della legislazione e della pianificazione regionale.
2. Gli indirizzi definiscono i requisiti necessari per la pianificazione comunale al fine di garantire la "sostenibilità" dello sviluppo, la compatibilità e la coerenza con la programmazione e la pianificazione regionale e provinciale; stimolano e valorizzano un ruolo degli strumenti urbanistici comunali teso a definire un corretto uso del suolo e delle sue risorse, volto alla tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'insieme dei valori paesaggistici ed ambientali.
3. Gli indirizzi trovano completezza e corrispondenza rispettivamente nell'Atlante del sistema paesaggistico ambientale e nell'Atlante del sistema infrastrutturale - insediativo, dove sono anche riportate le relative descrizioni e le cartografie, che costituiscono parte integrante degli stessi indirizzi.

TITOLO III

DIRETTIVE D'AREA VASTA E PIANIFICAZIONE COMUNALE

Capo I – Direttive per la redazione del PRGps.

Art.15

Direttive d'area vasta e rischio territoriale

1. La Provincia, Ente gestore del PTCP, è interlocutore unitamente agli altri Enti e soggetti competenti per legge, per i Comuni e per tutti gli Enti istituzionali abilitati ad intervenire nei procedimenti afferenti la materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale, ed attende alla specifica azione di governo del territorio d'area vasta tramite il complesso valoriale di riferimento fornito dal Piano e dal complessivo sistema di studi ed elaborati che l'Ente si propone di redigere e promuovere con l'obiettivo di una visione integrata del territorio e degli effetti che sullo stesso esplica l'azione urbanistica.



2. La funzione di Governo del territorio d'area vasta disciplinato dall'Ente provinciale si esplica anche come raccordo e coordinamento dell'azione e della politica pianificatoria comunale e sovracomunale, con l'obiettivo di concordare scelte strategiche comuni, ovvero coordinare l'attuazione delle previsioni dei Piani urbanistici, in ragione della sostanziale omogeneità delle caratteristiche e del valore naturale, ambientale e paesaggistico dei territori comunali, ovvero della stretta integrazione ed interdipendenza degli assetti insediativi economici e sociali. Il tutto al fine di un armonico raccordo che eviti soluzioni di continuità tra confini dei territori comunali.
3. A tal fine la Provincia promuove, coordina e definisce accordi territoriali in cui applicare anche criteri di tipo perequativo, ovvero tributario, al fine di pervenire alle soluzioni pianificatorie più efficaci sotto il profilo della sostenibilità, garantendo equità nella distribuzione degli effetti economici tra gli Enti locali interessati, ottimizzazione e risparmio di territorio, omogeneità di destinazioni e un più razionale assetto, indipendente dai confini territoriali dei comuni.
4. Gli accordi di cui al comma precedente vengono conclusi dai Comuni su impulso della Provincia i cui territori sono contermini ovvero interessati da trasformazioni urbanistiche di dimensione anche sovracomunale, con l'obiettivo di unificare la pianificazione territoriale che incide su zone omogenee evitando in ogni caso la forte contrapposizione tra le stesse al fine di armonizzare il complessivo governo del territorio d'area vasta.
5. I Comuni, tramite l'azione ed il complessivo sistema di riferimento fornito dal PTCP, possono concludere convenzioni su aree industriali interessate da Piani intercomunali ovvero sovracomunali che prevedano forme di compensazione tributaria.
6. I Comuni del territorio della Provincia interessato dai Parchi tramite accordo o convenzione possono prevedere un'azione ed una politica pianificatoria congiunta che si ispiri alle direttive provinciali di armonizzazione, sostenibilità paesaggistica ed ambientale e valorizzazione.
7. Gli elaborati del PTCP che traducono il rischio territoriale ed ambientale quale tematismo della pianificazione di cui all'art. 80 co1 lett e) della L.R 1/2015 sono fonte di direttive per la pianificazione comunale chiamata a sviluppare ed approfondire i contenuti degli elaborati citati, garantendo in ogni caso la sicurezza del territorio e della popolazione:
 - a) rischio idrogeologico e geomorfologico; individuazione delle aree in dissesto stabilizzate, aree con indizi di instabilità ed aree prossime alle aree in frana che potenzialmente potrebbero subire gli effetti dell'evoluzione del fenomeno (Elaborati A.1, A.1.2, A.1.3, A.7.2) e successivi e progressivi aggiornamenti.

Il PRG in dette aree è chiamato a recepire le indicazioni contenute negli elaborati progettuali allegati al presente Piano redigendo, secondo legge, la carta geomorfologica di tutto il territorio comunale, rappresentando le aree interessate dal rischio e l'eventuale presenza di dissesti. A tal fine sarà indicato lo stato del rischio e gli interventi ammissibili con particolare riguardo alle opere di bonifica e risanamento; ferme restando le prescrizioni di legge in materia ed il rispetto del PAI e del PTA vigenti nonché delle competenze degli Enti ovvero autorità abilitate ad intervenire in materia, (Elaborato A.1.3)
 - b) Rischio sismico (Elaborato A.1.3) Gli elaborati del PTCP recepiscono il rischio sismico in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente. Il PRG, sulla base dei contenuti della normativa sismica di cui agli artt. 199 e ss. della L.R 1/2015 definisce il rischio sismico, attuando anche le direttive contenute nel PTCP.
 - c) Rischio idraulico e vulnerabilità degli acquiferi (Elaborati A.1.2.1, A.7.2; A.1.4, A.7.2)

Il PRG recepisce i contenuti degli elaborati del PTCP afferenti i rischi individuati al punto c), nel rispetto della normativa vigente e delle competenze riconosciute ad Enti ed autorità abilitati ad intervenire in materia; individuando le aree a rischio, interventi ammissibili nonché opere ed interventi, in generale, di bonifica e risanamento.

Gli elaborati del PTCP ed il complesso conoscitivo detenuto dalla Provincia concorrono all'individuazione del tema del rischio territoriale, nel rispetto della normativa vigente.

In ogni caso, la pianificazione comunale deve inderogabilmente rispettare il principio di prevenzione e quello di precauzione, individuando le aree di rischio sia astratto che concreto e distinguendo gli interventi ammissibili ai fini di una efficace sicurezza territoriale.

Art.16

Rete stradale

1. Il PRG definisce la rete stradale di propria competenza, quale sistema infrastrutturale che assicura adeguato coordinamento con la rete stradale di interesse regionale e provinciale, secondo la legislazione vigente in materia e nel rispetto di tutta la cartografia e dei tematismi di cui al presente Piano, nonché del proprio Piano triennale delle opere pubbliche. A tale fine il PRG farà riferimento anche al PUT quale elemento conoscitivo di base il quale esplica gli effetti di cui all'art. 80 , comma due, LR 1/2015.
2. Il PRG definisce la viabilità minore nel rispetto della destinazione agricola delle zone ed assicurando la permanenza dei tracciati a rilevanza storica e di collegamento delle aree rurali.
3. Il PRG garantisce in ogni caso la sostenibilità degli interventi infrastrutturali stradali e la loro riqualificazione paesaggistica, nel rispetto dei principi del diritto ambientale ed in armonia con le direttive contenute nel PTCP.

Art.17

Suddivisione dei Comuni per classi di tendenza insediativa

1. Il PTCP ha suddiviso i 59 Comuni della Provincia di Perugia in tre classi di tendenza insediativa:
 - a) appartengono alla classe della "**concentrazione**" i Comuni di: Assisi, Bastia, Campello sul Clitunno, Città di Castello, Corciano, Deruta, Foligno, Magione, Perugia, San Giustino, Spello, Spoleto, Torgiano, Trevi;
 - b) appartengono alla classe della "**diffusione policentrica**" i comuni di: Bettona, Bevagna, Cannara, Castel Ritaldi, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Costacciaro, Fossato di Vico, Fratta Todina, Gualdo Tadino, Gubbio, Marsciano, Monte Castello Vibio, Montefalco, Nocera Umbra, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Todi, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide, Valtopina.
 - c) appartengono alla classe della "**rarefazione**" i comuni di: Cascia, Cerreto di Spoleto, Citerna, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Lisciano Niccone, Massa Martana, Monteleone di Spoleto, Monte S. Maria Tiberina, Montone, Norcia, Paciano, Piegara, Pietralunga, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Valfabbrica, Vallo di Nera.

Art.18

Perequazione compensazione e premialità

1. Perequazione compensazione e premialità rappresentano istituti finalizzati ad un più efficace esercizio della funzione di governo del territorio, secondo la legislazione nazionale e regionale vigente in materia che, in armonia ad un rinnovato approccio

verso lo sviluppo territoriale, tendono verso un'azione urbanistica frutto dell'apporto anche privato, ottimizzando le scelte pubbliche in ragione del razionale contenimento del suolo e della tutela e valorizzazione paesaggistica ed ambientale.

2. Le direttive contenute nel presente Piano rappresentano per i Comuni la possibilità di sviluppare una diversa politica di governo del territorio, attuando con differenti modalità i PRG, laddove la sistematica delle aree vincolate e la zonizzazione presente nel Piano si traduca in possibili nuovi interventi comunali o sovracomunali retti da criteri perequativi ovvero da un approccio compensativo-premiale.

Art.19

Dimensionamento delle previsioni di Piano

1. Per dimensionamento delle previsioni di piano si intende il loro rapporto rispetto alla realtà urbanistico-territoriale di riferimento, comportante la definizione della quantità minima di aree e di volumi necessari al corretto svolgimento delle principali attività tra cui quella residenziale, quella produttiva, quella commerciale e quella destinata a servizi d'uso pubblico. A tale fine la previsione comunale dovrà ispirarsi ad una disciplina anche coerente con i territori confinanti di altri comuni, onde perseguire le finalità di armonico raccordo del PTCP, così come individuate dalle direttive d'area vasta di cui all'art. 15 delle N.T.A.
2. Il PRG dimensiona le proprie previsioni di Piano anche rispetto alla complessiva disciplina contenuta nel PTCP e negli elaborati di cui all'art. 4, tenendo conto del sistema delle conoscenze e delle valutazioni assunte come unità dell'azione di copianificazione e secondo le risultanze rese dalla Conferenza ex art. 25 L.R 1/2015.
3. Nel dimensionamento le direttive contenute nel PTCP hanno prevalenza, in caso di contrasto, sulle previsioni contenute nel PRG.
4. In particolare il PRG, in conformità alla normativa vigente, potrà:
 - a) dimensionare le scelte prevedendo una validità temporale non superiore a 10 anni e comunque soggette a revisione onde garantire una costante capacità di soddisfare le esigenze del tessuto socio-economico, naturalistico e ambientale del territorio e dei cittadini;
 - b) dimensionare gli insediamenti prevalentemente residenziali (zone omogenee B), C) D.M. 1444/68) con riferimento alle dinamiche di mercato e a quelle sociali delle famiglie, con riferimento alla consistenza generale e ai trend di crescita del patrimonio edilizio (stanze e alloggi) effettivamente verificatisi nell'ultimo decennio;
 - c) dimensionare le attività produttive (zone omogenee D) D.M. 1444/68) coerentemente con lo sviluppo produttivo e le dinamiche occupazionali (attivi e addetti nei vari settori di attività) effettivamente verificatisi, con i trend di produzione edilizia per nuovi edifici produttivi (e/o significativi ampliamenti) verificatisi nell'ultimo decennio e svolgendo attività propulsiva delle dinamiche stesse;
 - d) considerare le dinamiche registrate nelle unità di copianificazione, al fine di definire aree per la produzione di beni e servizi intercomunali, e nelle unità con livello strutturale unitario al fine di definire le aree per insediamenti e servizi;
 - e) relazionare il dimensionamento ai ruoli territoriali assegnati ad ogni Comune dal PTCP.
5. Ai fini del contenimento del consumo di suolo, il dimensionamento del PRG, in relazione alle aree classificate dallo strumento urbanistico vigente (zone omogenee A), B), C), D), F) di cui al D.M. 1444/68), con esclusione delle aree classificate come parchi urbani, potrà tener conto della parte inattuata delle previsioni. Ferme restando le previsioni di legge in materia, il PTCP fornisce alcuni criteri che possano guidare il dimensionamento in funzione del contenimento del consumo del suolo: non potranno essere previste dal PRG nuove aree fintanto che la superficie attuata risulti inferiore al 55% delle previsioni



- dello strumento urbanistico vigente; può invece essere ammesso un incremento di una quota pari all'1% della superficie attuata per ogni punto percentuale eccedente il 55% della previsione complessiva, fino al raggiungimento dell'incremento massimo del 10% della superficie attuata, corrispondente ad una attuazione pari al 65%.
6. Il PRG al fine del dimensionamento degli insediamenti può tendere ad un duplice obiettivo: da un lato la riqualificazione, e cioè il miglioramento delle condizioni di efficienza e di accessibilità degli insediamenti, garantendo il soddisfacimento dei fabbisogni sociali ancora presenti e dall'altro la necessità di affrontare il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente e, in generale, degli insediamenti urbani. Il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente può rappresentare la precondizione per avvalorare ogni proposta di crescita insediativa sia per quanto concerne il dimensionamento residenziale, che quello produttivo. Il PRG, pertanto, potrà considerare tale tema non solo sotto il profilo della offerta potenziale, ma definendo criteri che consentano di conseguire operativamente gli obiettivi, anche attraverso strumenti di fiscalità locale ed il superamento delle monofunzionalità delle destinazioni d'uso.
 7. Il dimensionamento prevalentemente residenziale (zone omogenee A), B), C) D.M. 1444/68) può essere espresso in termini di massima percentuale di accrescimento in relazione al patrimonio edilizio prevalentemente residenziale esistente e nel rispetto delle funzioni compatibili. In particolare, si ipotizza che:
 - a) per i Comuni appartenenti alla classe della concentrazione la crescita del patrimonio edilizio prevalentemente residenziale non debba superare il 10% di quello esistente;
 - b) per i Comuni appartenenti alla classe della diffusione policentrica la crescita del patrimonio edilizio prevalentemente residenziale non debba superare il 20% di quello esistente;
 - c) per i Comuni appartenenti alla classe della rarefazione la crescita del patrimonio edilizio prevalentemente residenziale non debba superare il 30% del patrimonio edilizio esistente. Il superamento di detti valori dovrebbe essere motivatamente e adeguatamente dimostrato in termini urbanistici ed ambientali.
 8. Il PRG terrà conto delle preesistenze industriali o al fine di agevolarne la delocalizzazione qualora incoerenti col tessuto circostante o di garantirne l'ampliamento per effettiva necessità subordinatamente ad una valutazione di compatibilità sotto l'aspetto paesaggistico ed ambientale. Una corretta valutazione consente di evitare varianti estemporanee e puntuali, spesso generatrici di difficili operazioni di raccordo con il tessuto circostante e ad esse periferico. A tal fine il PRG assicurerà una politica di cultura del progetto in tale materia che possa incentivare e conformare l'attività dei privati ad un costante aggiornamento tecnologico dell'espletamento dell'attività di realizzazione degli edifici a tale destinazione, affinché possano essere ispirati ai principi di sostenibilità e risparmio energetico e riduzione progressiva delle emissioni e dell'incidenza sull'ambiente. Il progetto deve inoltre prevedere misure di compensazione e mitigazione finalizzate a riequilibrare sul territorio il peso paesaggistico ed ambientale dell'intervento. Le previsioni devono essere localizzate tenendo conto della facilità di accesso attraverso le infrastrutture viarie esistenti o previste, fatte salve, in ogni caso, le prescrizioni e le disposizioni di tutela di cui agli art. 34, 35, 36, 37 e 38 delle NTA.
 9. Il PRG riguardo al dimensionamento per servizi di quartiere e urbani può:
 - a) prevedere che, per gli interventi di trasformazione più consistenti, gli standard regionali siano recuperati totalmente e ceduti gratuitamente all'interno del perimetro di ogni piano attuativo;
 - b) definire modalità di acquisizione delle aree di tipo compensativo e non di tipo espropriativo;
 - c) prevedere una flessibilità normativa che consenta l'interscambiabilità tra le varie destinazioni d'uso pubbliche senza ricorrere, obbligatoriamente, alle varianti;

- d) prevedere parametri di qualità e di costi di gestione;
 - e) in ogni caso la pianificazione comunale deve rispettare l'individuazione contenuta nel PTCP, nonché nei Piani di settore regionali o Provinciali, delle aree destinate ad attrezzature ed insediamenti di interesse intercomunale ovvero provinciale
10. La pianificazione comunale sia nella sua formazione, che nella sua evoluzione e nella sua attuazione, dovrà mantenere coerenza con i principi generali e con la normativa contenuta nel PTCP, evitando la previsione di interventi capaci di incidere in modo irreversibilmente lesivo sul paesaggio e sull'ambiente e non consone alle direttive delle UdP, al fine di evitare la realizzazione di detrattori. L'adeguamento con l'ambiente circostante, la corretta proporzione degli interventi e il rispetto delle emergenze storico-architettoniche garantiscono coerenza con i principi generali, i criteri, gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del PTCP. Lo studio preliminare e l'analisi approfondita del territorio e degli effetti che su di esso producono le modificazioni urbanistiche ed edilizie contribuisce ad una evoluzione corretta del governo e della fruizione del territorio consentendo scelte adeguate e diminuzioni dell'incidenza delle stesse.

Art.20

Revisione delle previsioni inattuate

1. Il PRG, in conformità alla legislazione nazionale e regionale e ai principi di pianificazione sostenibile potrà mantenere nel Piano il residuo non allocato previa valutazione delle preesistenze urbanistiche e mediante una specifica valutazione avente ad oggetto la coerenza di tale possibilità con le caratteristiche e la disciplina prevista per le Unità di paesaggio (UdP) nonché rispettando il principio dello sviluppo sostenibile.

Il PRG rispetta i principi e la normativa del PTCP adeguando il proprio contenuto anche per quanto riguarda la capacità edificatoria prevista nelle aree residuali non attivate affinché sia garantito uno sviluppo urbanistico ed edilizio compatibile con il paesaggio e l'ambiente.

2. La possibilità di fruizione di tale residuale capacità non potrà avere attuazione nelle aree soggette a vincolo in virtù del D.Lgs 42/2004 e della pianificazione paesaggistica regionale così come integrata ed attuata dal PTCP, salva la necessità di specifici casi di ricuciture dei tessuti urbani, in coerenza con le prescrizione dell'art. 37 e 38 della N.T.A.

Art.21

Requisiti di sostenibilità delle trasformazioni urbanistiche

1. Il PTCP, per le trasformazioni urbanistiche relative ai nuovi complessi insediativi o alla revisione di quelli già previsti, secondo la legislazione vigente in materia, stabilisce, come requisito di sostenibilità, un equilibrato rapporto, da valutarsi avendo riguardo al dimensionamento delle aree, la permeabilità dei suoli urbani, la concentrazione dell'edificabilità e verde pubblico attrezzato e/o verde privato ecologico, chiamato prioritariamente a garantire la qualità ecologica degli insediamenti e la generale sostenibilità paesaggistica ed ambientale delle trasformazioni urbanistiche, ai fini di una possibilità di sviluppo adeguata alle esigenze della persona nell'ambito anche urbano del territorio
2. Il PRG nel disciplinare le trasformazioni urbanistiche può avvalersi di strumenti e di Piani attuativi di vario tipo previsti dalla legge, che tenendo conto dei loro effetti in un'ottica d'area vasta possano favorire la ricucitura dei tessuti urbani e la coesione sociale, tra i quali a titolo esemplificativo: i Programmi di riqualificazione urbana, i Piani integrati di intervento, i Programmi urbani complessi, le società di trasformazione urbana nelle quali si auspica la presenza di edilizia pubblica ed i contratti di quartiere sussistendone i presupposti ed i requisiti.

Art.22

Protezione civile

1. Il PRG è chiamato a svolgere le specifiche attribuzioni che il quadro normativo gli riconosce anche in materia di protezione civile, definendo tipologie di rischio, individuando gli edifici dal valore strategico ai fini dei soccorsi, dimensionando e localizzando le aree della protezione civile, così da garantire vie di accesso, aree destinate a risorse e soccorsi ed aree di ricovero, anche grazie ad accordi o programmi integrati che prevedono la partecipazione privata per la loro effettiva realizzazione.

TITOLO IV

DIRETTIVE E PRESCRIZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA

Capo I – Principi generali

Art.23

Principi ispiratori afferenti la disciplina paesaggistica ed ambientale

1. I contenuti paesaggistici del PTCP sono sviluppati aderendo ai principi del diritto nazionale, sovranazionale ed internazionale, in particolare quelli contenuti nella Convenzione Europea per il paesaggio, nell'art.9 della Costituzione e nel D.Lgs 42/2004, nonché quelli che governano il diritto ambientale racchiusi nel D.Lgs 152/2006 e rappresentati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte europea dei diritti dell'Uomo, così come da tutti i Protocolli e Trattati internazionali in materia recepiti nel nostro ordinamento, quali ad esempio il Protocollo di Kyoto, la Convenzione sulla biodiversità e la Convenzione di Aarhus; in armonia con la pianificazione paesaggistica regionale, con la L.R 1/2015 e tutta la legislazione vigente in materia.
2. Per assolvere le funzioni paesaggistiche ed ambientali di cui alla legge vigente in materia e nel rispetto della pianificazione paesaggistica regionale, con il fine di coordinare il governo del territorio di area vasta, il PTCP si ispira ai seguenti principi fondamentali:
 - a) Il Paesaggio è il risultato derivante dall'interazione storicamente progressiva di elementi e fattori ambientali ed antropici di valore identitario della Nazione, che il governo del territorio è chiamato a regolare con finalità di tutela, promozione e sviluppo, anche nell'ambito della pianificazione paesaggistica
 - b) La complessiva politica urbanistica istituzionalmente è chiamata a tutelare e valorizzare il Bene Paesaggio, per garantirne la fruizione e la conservazione per le generazioni future, anche nel rispetto dei principi e delle istanze del diritto ambientale, ponderando le proprie scelte in ragione degli effetti che le stesse apportano sul territorio, anche a medio e lungo termine, e privilegiando, in ogni caso, quelle che non ne generino alterazioni
3. Il Paesaggio costituisce particolare declinazione del più ampio e complessivo concetto d'ambiente, inglobando anche una dimensione estetica, di per sé tutelabile, da considerare nelle trasformazioni urbanistiche chiamate a rispettare la congruenza con il sistema paesaggistico e con l'equilibrio dell'ecosistema, applicando tecnologie sostenibili ed ispirate alle migliori avanguardie dell'ingegneria naturalistico-ambientale, al fine di assicurare anche la tutela della salute umana subordinando alla stessa gli interessi afferenti i singoli interventi e flettendo quindi l'iniziativa economica alla tutela prioritaria ed assoluta della salute ex art. 32 Cost. Scopo della pianificazione e del

governo del territorio è quello di garantire comunque un risultato coerente con i principi citati, nella ripartizione di funzioni e azioni tra i protagonisti della materia.

4. Il PTCP definisce la struttura paesaggistica provinciale tutelando l'ambiente nel suo complesso, nel rispetto della pianificazione paesaggistica regionale e della legislazione nazionale e regionale in materia, con l'intento di fornire un complesso valoriale di riferimento per l'azione di governo del territorio comunale e sovracomunale a ricaduta provinciale, coordinando la pianificazione paesistica ed ambientale d'area vasta, anche mediante prescrizioni inderogabili a tutela delle aree vincolate.
5. Ai fini di una corretta valutazione paesaggistica degli interventi di trasformazione del territorio e per un più efficace coordinamento nella gestione degli stessi, sono stabiliti i seguenti principi informatori:
 - a) il compito cui perviene la qualificazione, la tutela e la valorizzazione del Paesaggio, da parte dei soggetti competenti, è anche quello di prevedere e governare il risultato formale dell'interazione tra attività umane e territorio, tenendo sempre conto delle sue caratteristiche naturali e della evoluzione di queste nel tempo, al fine di assicurare il prioritario rispetto del principio dello sviluppo sostenibile;
 - b) i contrasti tra le esigenze di sviluppo economico e sociale e quelle di conservazione delle condizioni naturali devono essere valutati e governati non sulla base di vantaggi economici immediati, ma garantendo la permanenza delle stesse condizioni naturali nel tempo;
 - c) nelle trasformazioni urbanistiche e ambientali devono prevalere le scelte che meglio rispettano i valori paesaggistici, privilegiando, in caso di conflitto, le ragioni della natura rispetto a quelle economiche. Tali scelte devono legittimare usi del suolo che ne consentano la conservazione, la rigenerazione e la diversificazione, su tempi lunghi. Ogni intervento sul paesaggio deve tenere conto delle esigenze fondamentali di ogni forma di vita interessata e delle ripercussioni, anche lontane nel tempo e/o nello spazio, che tali interventi comportano. La gestione e la fruizione del territorio sono anche affidate alla responsabilità dei proprietari che devono informare le proprie prerogative anche alla ricaduta sociale, economica generale e ambientale delle scelte ad essi pertinenti. Una corretta fruizione della proprietà, un rapporto leale e collaborativo con l'istituzione pubblica e i soggetti coinvolti nelle dinamiche territoriali, anche mediante la partecipazione ed il convenzionamento, consente risultati adeguati ed allineati alle finalità del PTCP;
 - d) il valore identitario e funzionale del paesaggio è il risultato del rapporto equilibrato tra le opportunità economiche, culturali e sociali e l'essenza del territorio intesa come sua vocazione naturale che ne permetta la fruizione senza subirne il peso delle differenti e progressive modifiche antropiche;
 - e) ogni intervento di trasformazione deve essere ridotto alla dimensione minima necessaria per soddisfare l'esigenza che lo ha determinato. Ciò al fine di limitare gli impatti prodotti, minimizzare la quantità di suolo occupato e consentire nel tempo una diversificazione degli usi;
 - f) negli esempi di architettura spontanea e tradizionale del luogo, le forme, le dimensioni, i materiali e i colori definiscono il paesaggio antropico. Questi elementi devono ispirare le azioni di intervento sul paesaggio.

La Provincia promuove studi e approfondimenti per la migliore analisi e tutela dei valori territoriali del territorio provinciali anche con riferimento all'architettura rurale.

Art.24

Sistema dei valori paesaggistici provinciali

1. Il sistema dei valori paesaggistici provinciali è strutturato in cartografie, Udp e direttive. Di esso i Comuni ne fruiranno rispecchiandone i contenuti e rispettandone le direttive e i principi nella propria pianificazione.



Il complesso della struttura paesaggistica provinciale contenuto nel PTCP viene stabilito e disciplinato nel rispetto della pianificazione regionale e secondo gli artt. 16 co.3 e 17 co1 lett b) punto 1 della L.R 1/2015; e si articola in quattro sistemi paesaggistici descritti nel successivo art. 32, nonché nelle diverse condizioni di gestione delle trasformazioni disciplinate ai successivi articoli 33 e 34.

Capo II - DIRETTIVE PER LA REDAZIONE DEL PRG PARTE STRUTTURALE

Art.25

Le Unità di Paesaggio

1. Le Unità di Paesaggio (U.d.P) definite nell'elaborato del PTCP (A.4.2) ed individuate nella loro caratterizzazione nell'elaborato (A.4.3) rappresentano le unità elementari della struttura paesaggistica provinciale che mostrano la medesima dimensione ontologica e funzionale di sviluppo antropico. Attraverso di esse il PTCP concentra la propria azione conoscitiva, divulgativa e tutelativa del Bene Paesaggio, in coerenza con l'art.9 della Costituzione, con la propria funzione e al fine di raggiungere il proprio scopo di disciplina adeguata del territorio provinciale e della sua connotazione.
2. Il PTCP restituisce uno specifico Elaborato in cui individua il proprio sistema di Unità del Paesaggio, che provvede ad aggiornare periodicamente sia in senso qualitativo che quantitativo, affinché si mantengano le unità paesaggistiche costantemente conformi alla metamorfosi e al naturale sviluppo territoriale.
3. Il PRG nella Carta dei contenuti paesaggistici deve riportare le unità di paesaggio individuate nel PTCP sviluppandone conformemente la politica territoriale e motivando adeguatamente laddove intenda apportare precisazioni o articolazioni in ragione delle peculiarità locali.

Art. 26

Contenuti paesaggistici del PRG

1. Il PRG e le sue varianti, ai sensi della legge nazionale e regionale in materia, per le aree vincolate, devono sviluppare i seguenti contenuti paesaggistici:
 - a) definire il rapporto tra aree libere ed aree fabbricabili con particolare riferimento al rapporto quantitativo tra volumi edilizi e le superfici libere, nonché la tipologia degli spazi aperti;
 - b) predisporre un'apposita disciplina di tutela e valorizzazione per i centri e nuclei storici, per le aree connotate da carattere identitario del territorio;
 - c) definire il complessivo assetto urbanistico con particolare riguardo ai limiti da rispettare a tutela delle aree vincolate; definire l'assetto edilizio indicando, anche attraverso elaborazioni particolareggiate, la posizione, la distribuzione, gli allineamenti obbligatori, i limiti delle visuali da rispettare, *(coni visuali)*
 - d) a titolo didattico e divulgativo, al fine di facilitare la lettura delle singole UdP e nella definizione delle stesse, la Provincia attraverso il portale della amministrazione, nella sezione dedicata, propone uno studio dedicato a questi ambiti dal titolo "Atlante delle Unità di Paesaggio". Questo studio è stato condotto per implementare e completare ciò che è rappresentato nell'elaborati cartografici A.4.2 e A.4.3.
 - e) definire in modo puntuale la disciplina di tutela e sviluppo del verde con riferimento al successivo art. 30;



2. Tutta la pianificazione comunale deve svilupparsi sulla base delle caratteristiche paesaggistiche contenute nel PTCP e nel PPR in armonia con la legislazione vigente in materia. Il PRG, per le scelte di pianificazione generale, per le disposizioni dei piani attuativi e per i progetti di trasformazione, deve basarsi su studi e ricerche specifiche volti alla comprensione e definizione delle caratteristiche paesaggistiche proprie delle aree edificate e le relative ricadute ambientali.
3. A tal fine, per le aree destinate a residenza, in difesa dell'immagine dell'Umbria, deve mitigare le altezze massime degli edifici in relazione alla natura del sito ed a quella orografica del suolo, alla tutela paesaggistica dei crinali, ai coni visuali, e in rapporto alle preesistenze storiche ed insediative finitime; deve allegare all'elaborato "Contenuti paesaggistici" un prospetto sintetico che raffronti, per comparti, ovvero per classi di zona, ovvero secondo altri criteri dallo stesso menzionati, le altezze ammesse e motivate comparandole con i beni da tutelare.
I contenuti di cui sopra potranno essere ulteriormente sviluppati nel PRG Parte operativa e/o mediante piani di settore quali:
 - Piani dell'Arredo Urbano;
 - Piani del Verde e Piani del Colore tra loro integrati;
 - Piani di Percezione del Paesaggio (il paesaggio condiviso ed elemento per lo sviluppo sociale, economico e territoriale).

Art.27

Criteri progettuali per la redazione di componenti paesaggistiche.

1. Il PRG detta i criteri progettuali per le componenti paesaggistiche sviluppando i contenuti riportati nelle seguenti direttive, in conformità alla normativa ed alla pianificazione regionale vigente :
 - a) Reti aeree di distribuzione.
 Gli impianti devono essere realizzati di norma lungo le strade, le testate dei campi e comunque secondo un criterio proporzionale in modo da recare il minor danno possibile all'ambiente, al paesaggio ed alle attività agricole, in conformità alla legislazione regionale vigente in materia, valutando la possibilità di un loro interrimento. In particolare, per quanto concerne l'individuazione di nuovi tracciati delle linee aeree per gli elettrodotti e nelle fasi di revisione di quelle esistenti, nonché nell'installazione di impianti puntuali di telecomunicazione, si dovrà avere cura di evitare che questi vengano localizzati in posizione visivamente dominante, che vengano disposti lungo i crinali e che invadano aree paesaggisticamente vincolate.
 - b) Recinzioni in ambito extraurbano.
 Le recinzioni in ambiti extraurbani devono essere realizzate, di norma, mediante siepi di specie autoctone indicate nell'**allegato C** alle presenti norme. Nei sistemi paesaggistici di cui all'art. 31 potranno essere utilizzati, oltre alle siepi, muri a secco o steccati in legno, coerenti con la normativa regionale.
 - c) Terrazzamenti, ciglionamenti e dislivelli.
 Le rampe, i terrazzamenti, i ciglionamenti, le scale ed i muretti esistenti devono essere salvaguardati in considerazione della varietà visiva e percettiva che producono a livello paesaggistico, costituendo possibile soluzione per la progettazione paesaggistica di spazi non complanari. Deve essere evitata la realizzazione di dislivelli particolarmente impattanti e non armonici con il complessivo assetto paesaggistico
 - d) Elementi dell'arredo del territorio.
 Rientrano negli elementi dell'arredo del territorio tutte le opere che contribuiscono ad esaltarne il valore paesaggistico, come i manufatti di particolare fattura stilistica (edicole, tabernacoli, portali di ingresso ai fondi agricoli, fontane rustiche, mure di



cinta, lastricati ecc..) ovvero gli elementi vegetali particolarmente significativi anche dal punto di vista estetico (coppie di cipressi posti a segnale di luoghi aventi rilievo storico-artistico ovvero socio-culturale, alberi di grandi dimensioni ovvero quelli posti su crinali o in viali ecc..) nonché le aree boschive di valenza storica, culturale e sociale. Il PRG deve censire tali elementi e le eventuali pertinenze assoggettandoli a vincolo di conservazione, vietandone la modifica, la sostituzione e la demolizione. Per le alberature va prevista la salvaguardia e l'eventuale sostituzione nei casi di danneggiamento.

e) Aree agricole periurbane.

Sono le zone agricole interne e di bordo ai centri urbani che connettono la zona dell'edificato urbano a quella prettamente agricola, svolgendo un ruolo di raccordo paesaggistico tra i due poli urbanistici (quello della città e quello dell'area agricola e rurale) in cui il PRG ne definisce il confine, l'uso e l'assetto formale.

- 2.** Il PRG nella formazione e nelle sue varianti si ispirerà ai principi di cui sopra, attuando le direttive contenute nel PTCP e mantenendo coerenza con la normativa regionale,

Art. 28

Ricomposizione paesaggistica

1. Attività estrattive.

Ai sensi dell'art. 22 della L.R n. 26 del 29.12.2003 e ss,mm ed ii, le previsioni delle aree di cava contenute negli strumenti urbanistici comunali in contrasto con il PRAE approvato devono intendersi già decadute.

Il PRG, in coerenza con la normativa vigente in materia e nel rispetto della pianificazione paesaggistica regionale, deve:

- a)** censire e localizzare, in termini fondiari, le aree di concessione di materiali di prima categoria di cui al primo comma dell'art. 2 del R.D. 1443/1927 (minerali solidi, risorse geotermiche, acque minerali) ricadenti nel territorio comunale, aggiornare e tenere aggiornata tale cartografia;
- b)** censire e localizzare, in termini fondiari, le aree autorizzate per l'esercizio delle attività estrattive di materiali di seconda categoria di cui al secondo comma dell'art. 2 del R.D. 1443/1927 (materiali di cava), in esercizio dismesse chiuse o abbandonate, aggiornare e tenere aggiornata tale cartografia;
- c)** recepire i vincoli ostativi all'esercizio dell'attività estrattiva di materiali di seconda categoria e individuare, in termini fondiari, i relativi ambiti di tutela;
- d)** vietare l'apertura di nuove cave nelle aree che alla data di entrata in vigore del P.T.C.P. sono vincolate ai sensi dell' art. 136 punti a), b), c), d) del D.L.gs. 42/04;
- e)** censire e localizzare, in termini fondiari, le aree esterne all'area di cava autorizzate per l'esercizio dell'attività di prima lavorazione dei materiali estratti (frantumazione, selezione, lavaggio) e le aree per le attività di trasformazione dei prodotti di cava calcestruzzi, conglomerati, calce cemento e micronizzati, laterizi industriali d'arte o artigianali, prefabbricati, premiscelati, ecc.); verifica la loro compatibilità urbanistica tenuto conto del carattere di temporaneità e di specificità della lavorazione ovvero la loro delocalizzazione in relazione anche alla particolarità della produzione e del mercato;
- f)** recepire le aree riconosciute quali giacimenti di cava ai sensi dell'art 5 bis L.R 2/2000 e ss. mm ed ii.

- g) nelle Aree ad alta esposizione panoramica è riconosciuta una condizione di incompatibilità per le attività di coltivazione di cave e miniere di versante. In questi ultimi ambiti, nei casi in cui l'attività estrattiva riguardi i materiali indicati al paragrafo 2.5.7 del P.R.A.E. e non possa essere altrove localizzata, essa è consentita per interventi che prevedano, nelle singole fasi di estrazione, fronti di cava scoperti inferiori a mq 1.000. L'ampliamento di cave attive e/o la riattivazione di cave dismesse sono subordinate all'avvenuto riambientamento dell'area di coltivazione ed al rispetto dei limiti dimensionali sopra indicati per la nuova attività. I progetti per l'accertamento del giacimento di cava, conformemente al P.R.A.E, devono contenere studi riguardanti l'intervisibilità tra l'area del giacimento e i centri e nuclei edificati e le aree circostanti con particolari vincoli condizionanti (insediamenti di valore storico culturale individuati dalla pianificazione regionale, provinciale e comunale). Tali studi devono analizzare il territorio circostante l'area oggetto della proposta per un raggio di almeno 15 chilometri ed essere corredati da "carte della visibilità" e da specifiche foto simulazioni per illustrare le situazioni critiche nelle varie fasi di attività e le relative mitigazioni previste

2. Impianti di trattamento dei reflui, di smaltimento dei rifiuti e centri di rottamazione.

Il PRG localizza gli impianti in questione tenendo conto dei principi generali del PTCP e delle prescrizioni contenute nella pianificazione regionale, quindi lontano dalle aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004 e curando l'attuazione del principio di precauzione sia per quanto riguarda l'aspetto estetico delle aree ove tali centri verranno collocati sia per quanto riguarda gli aspetti ambientali e la prevenzione della salute senza eccezioni o condizioni ed il generale principio della sicurezza territoriale, consentendo prescrizioni che possano prevedere un inserimento adeguato, mitigazioni di vario tipo, precauzioni in materia ambientale di trattamento dei reflui, di smaltimento dei rifiuti e centri di rottamazione. Tali impianti o attrezzature e centri non devono essere localizzati, nelle aree vincolate ai sensi del D.L.gs. 42/2004 e ss.mm ed ii, l'eventuale deroga deve essere oggetto di interesse pubblico, nonché di puntuale motivazione comprendente l'impossibilità di soluzioni alternative non devono, inoltre, essere visibili dalla viabilità di interesse paesaggistico di cui agli art. 36 e 37.

3. Aree per la produzione di beni e servizi (zone omogenee D) D.M. 1444/68)

Il PRG ed i relativi piani operativi ed attuativi devono dettare per tali aree la normativa che disciplina:

- a) la definizione delle aree verdi pertinenziali che devono essere localizzate dentro e lungo il perimetro delle aree di produzione ed in modo tale da realizzare la connessione e la continuità con le aree verdi eventualmente preesistenti e con quelle agricole, in queste aree devono essere realizzate prioritariamente fasce alberate e/o boscate aventi oltre alla funzione di schermi visivi, anche la funzione ecologica per l'attenuazione dei rumori, delle polveri, dei fumi etc.
- b) la qualità delle componenti costruttive e delle finiture esterne e cromatiche degli edifici, degli elementi di arredo e degli impianti di segnaletica, ciò deve assumere particolare incidenza nel caso che dette aree produttive ricadano in ambiti o aree vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.

4. Impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica.

Le Aree ad alta esposizione panoramica, per la loro sensibilità hanno una rilevanza particolare nella gestione paesaggistica e panoramica del territorio provinciale e, come tali, vanno considerate nel processo di pianificazione urbanistica e paesaggistica comunale.

Le direttive sulle Aree ad alta esposizione panoramica (individuare negli elaborati cartografici A.3.4, A.7.1, I.3.1 e I. 3.1.1) sono finalizzate al coordinamento della



pianificazione urbanistica e paesaggistica comunale e della gestione delle trasformazioni territoriali da parte dei comuni.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 39, l'installazione di impianti per la produzione di energia eolica, e più in generale l'installazione di impianti da energia rinnovabile (impianti FER), nel rispetto dei limiti e delle previsioni delle disposizioni regionali (P.E.R approvato con D.C.R n° 402/2004 e D.G.R n. 729 del 11.05.2005, nonché il regolamento regionale 7 del 29 luglio 2011 che disciplina l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e la L.R 1/2015), tenendo conto della strategia energetico ambientale regionale e della normativa nazionale vigente in materia (tra cui il D.Lgs 387/2003, il DM 10 settembre 2010 contenente le linee guida per l'installazione di impianti FER ed il D.Lgs 152/2006), nonché le differenziazioni circa la potenza ed il dimensionamento degli impianti medesimi, è consentita dal punto di vista visivo panoramico e in ordine alla tutela dell'immagine dell'Umbria, secondo normativa regionale, negli ambiti e nelle aree nei quali è stata stimata una ventosità adeguata al loro funzionamento, in conformità a quanto di seguito precisato:

A1) Aree incompatibili. Sono le Aree *ad alta esposizione panoramica* classificate tali in virtù delle loro caratteristiche di alta visibilità da almeno due strade della rete viaria principale della Provincia e descritte nella suddetta cartografia tematica. In queste aree l'installazione di impianti eolici è preclusa in quanto, per la loro visibilità dal sistema viario principale, non compatibile con l'obiettivo strategico di tutela e valorizzazione dell'immagine dell'Umbria

A2) Aree a compatibilità condizionata. In tali aree individuate in cartografia I. 3.1 dovrà essere effettuato uno studio preventivo riferito prevalentemente alla *localizzazione e la messa in opera di microimpianti (altezza complessiva non superiore a 30 m) che dovrà accertare*, sulla base di una verifica apposita, eseguita dai proponenti con metodologia analoga e con livello di precisione pari o superiore a quello effettuato dalla Provincia di Perugia, la non visibilità degli impianti dalla rete viaria principale della provincia nonché l'adeguata ventosità ai fini della funzionalità degli stessi.

Nel caso di impianti di dimensioni superiori ai suddetti microimpianti lo studio preventivo deve essere sviluppato anche ai sensi di quanto stabilito per le "Aree potenzialmente compatibili" di cui al successivo punto A3.

A3) Aree potenzialmente compatibili. Sono le aree residue rispetto alle tipologie di cui ai precedenti punti A1 e A2. In tali aree, riportate nella cartografia I.3.1, l'installazione di impianti di produzione di energia eolica è consentita purché sussistano tutte le condizioni di cui a seguito, come desumibili e accertate tramite uno studio preventivo alla installazione che dovrà verificare:

- a) la verifica di condizioni di ventosità adeguate ai fini della funzionalità degli impianti, rilevate in sito per un periodo di tempo continuativo non inferiore a diciotto mesi;
- b) le condizioni di sicurezza idrogeologica, idraulica e sismica,
- c) l'assenza di rischi per la falde sotterranee in rapporto alla loro vulnerabilità;
- d) le condizioni di accessibilità dell'area e della sua infrastrutturazione tecnologica ed energetica;
- e) l'impatto visivo paesaggistico-panoramico (visibilità dai punti tradizionalmente panoramici-belvedere e coni visuali tutelati con vincoli sovraordinati o meno, visibilità dalle strade della rete viaria locale, visibilità degli insediamenti urbani);
- f) l'impatto naturalistico (compatibilità con la componente fioristica-vegetazionale, con la componente faunistica ed in particolare con l'avifauna, con il sistema naturalistico ambientale)
- g) l'impatto socio-economico (compatibilità con le previsioni degli strumenti di pianificazione, compatibilità con i processi di sviluppo locale già in atto o programmati e con le attività produttive o terziarie presenti in loco).

Lo studio dovrà valutare e confrontare relativamente ai punti sopraindicati, i vantaggi e gli impatti negativi prodotti dall'intervento di messa in opera e dell'attività dell'impianto.

Art.29

Redazione di progetti integrati

1. Il PRG, in funzione dell'importanza e della dimensione territoriale delle trasformazioni previste e per gli ambiti e le aree in cui è richiesta, secondo le NTA, attenzione alla situazione paesaggistica, detta le indicazioni più idonee per una valutazione integrata e polivalente del progetto su aree vincolate o oggetto di disciplina del PTCP, nel rispetto della legislazione e della pianificazione regionale. Per una migliore ed esaustiva valutazione degli interventi il progetto assume importanza primaria, auspicandone un contenuto idoneo per la visuale complessiva degli effetti dell'interventi. A tale fine il progetto dovrà essere ispirato ad un criterio di completezza contenendo ricerca preventiva e conoscenza storica, naturalistica, ambientale, paesaggistica dell'area di intervento o dell'immobile che ne è oggetto.

L'incidenza ambientale degli interventi sul territorio è oggetto di conoscenza per la migliore tutela preventiva, e quindi assume rilevanza dominante un adeguato quadro conoscitivo che consenta di tenere indenne il territorio da alterazioni, danni ambientali, lesioni agli ecosistemi, alle acque, al fine di garantire la continuità della fruizione delle risorse e del territorio nei modi adeguati e il raggiungimento di elevato grado di sicurezza del territorio.

L'incidenza ambientale degli interventi viene valutata anche sulla base di indagini di tipo epidemiologico condotte sul territorio, laddove elementi di rischio consentano di predisporre, mediante adeguata istruttoria e nel rispetto dei presupposti di legge nonché degli organi abilitati ad intervenire in materia, idonea valutazione sanitaria; considerando sempre recessiva l'iniziativa economica rispetto alla tutela della salute.

In materia di beni ed aree vincolati il quadro conoscitivo deve tenere conto della polivalenza degli interventi sotto il profilo estetico puntuale, estetico generale, naturalistico e biologico, e ambientale in genere. E' dovere degli operatori in genere, ivi inclusi i professionisti privati, garantire una qualità elevata del progetto, sia come quadro conoscitivo preliminare agli interventi, sia come valutazione preventiva degli effetti plurimi che questi producono sotto gli aspetti sopra citati.

La cultura del progetto costituisce cardine della qualità professionale degli operatori pubblici e privati e oggetto di una valutazione adeguata da parte dei comuni nella loro azione di governo del territorio, affinché venga elevata la qualità degli interventi e si costituisca un quadro conoscitivo integrato e globale, polivalente e ad efficacia prolungata nel tempo, frutto di sinergia pubblico-privata per una migliore conoscenza del territorio, del suo stato, della sua storia, delle sue condizioni, degli aspetti da correggere o da tutelare nelle diverse modalità.

La valutazione della incidenza dell'intervento comprende anche gli aspetti afferenti la sicurezza, mediante la evidenziazione dei rischi e della valutazione sulle misure da adottare per prevenirli, ponderando e adeguando gli interventi rispetto alle condizioni locali relativamente agli aspetti ambientali (caratteri geologici, pedologici, climatici, botanici, zoologici), alle caratteristiche paesaggistiche (i punti significativi di visibilità, tipologie, modalità costruttive, materiali d'uso prevalenti nella zona, sistemazioni agricole tipiche e storiche), alle infrastrutture ed ai manufatti storici.

2. Nell'**allegato A** alle presenti norme "Criteri per la redazione dei progetti negli ambiti tutelati dal Piano paesaggistico" sono riportati i contenuti minimi che devono essere sviluppati negli elaborati di rilievo dell'area e di progetto delle opere.
3. I contenuti dell'**allegato A** alle presenti norme " Criteri per la redazione dei progetti negli ambiti tutelati dal Piano paesaggistico" sono obbligatoriamente sviluppati negli interventi previsti nelle aree di cui all'art. 38. Fermo rimanendo l'obbligo per i progetti

affidenti le aree citate di rispettare i criteri contenuti nell'**allegato A**, tutte le disposizioni dettate dal PTCP in materia di progetto integrato rappresentano direttive da rispettare per ogni intervento destinato ad incidere sui Beni, sulle aree e sugli immobili tutelati, nel rispetto della legislazione vigente e della pianificazione paesaggistica regionale.

Art.30

Scelta e distribuzione della flora

1. Nella scelta e nella distribuzione della flora il PRG recepisce le direttive contenute nel PTCP in ordine alle specie vegetali, i rimboschimenti e le alberature, nel rispetto della legislazione e della pianificazione paesaggistica regionale.

A) Per le specie vegetali:

Nell'**allegato C** alle presenti norme "Abachi delle specie vegetali" sono riportate le essenze e le caratteristiche delle stesse per la scelta della vegetazione da utilizzare in riferimento ai sistemi paesaggistici di pianura e valle, collinari ed alto-collinari, montani, questi ultimi relativi agli ambiti boschivi. Negli ambiti urbani, oltre alle specie indicate dal sistema paesaggistico di appartenenza, sono consentite anche le essenze naturalizzate.

B) Per i Rimboschimenti:

Sia negli ambiti che sono già stati interessati da rimboschimenti che in quelli di nuova individuazione sono da prevedere specifici interventi tesi al raggiungimento della consistenza ideale in analogia a quello delle zone limitrofe di bosco naturale al fine di un riequilibrio paesaggistico - ambientale dell'intera area.

Tale risultato potrà essere perseguito oltre che con interventi di taglio selettivo anche con operazioni di bioingegneria.

I rimboschimenti devono, di norma, essere effettuati ricorrendo a soluzioni di impianto non rigidamente ordinato, in modo tale da consentire l'integrazione con l'immagine del bosco naturale.

Il rimboschimento nelle aree incendiate deve avvenire con le modalità di cui all'art.38.

C) Alberature.

L'abbattimento o la modifica di alberature ornamentali (non destinate alla produzione di biomasse) sono disciplinati dalla normativa regionale vigente. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata da apposita ed esauriente documentazione volta a specificare le ragioni degli abbattimenti richiesti e

le relative proposte di reintegro. Gli elaborati devono indicare: la posizione, la specie e le caratteristiche delle alberature, le misure necessarie per il ripristino dei luoghi e gli accorgimenti necessari per assicurare la vita delle nuove piante.

2. In ogni caso, la scelta e la distribuzione della flora rispettano la normativa nazionale vigente in materia, tra cui il Regio Decreto del 30 dicembre 1923 n. 3267 ed il D.Lgs 3 aprile 2018 n. 34, nonché il Piano forestale regionale e tutta la normativa contenuta nel Testo Unico regionale per le foreste L.R 19 novembre 2001 n. 28.

Capo III - Struttura paesaggistica provinciale

Art.31

Sistemi paesaggistici



1. Il PTCP adegua il proprio sistema tabellare contenente la complessiva disciplina dei sistemi paesaggistici alla normativa regionale vigente ed alla pianificazione paesaggistica regionale, riportando di seguito e negli artt. 33 e 34 le direttive funzionali alle esigenze di tutela e sviluppo e valorizzazione perseguite dall'Ente attraverso i propri Elaborati che costituiscono fondamentale apparato conoscitivo del territorio, oltreché disposizioni vincolanti, per i Comuni e tutti gli Enti istituzionali competenti in materia di pianificazione.

SISTEMA PAESAGGISTICO DI PIANURA E DI VALLE

CARATTERISTICHE GEO - MORFOLOGICHE

Ambiti caratterizzati da depositi alluvionali recenti e da un'altitudine compresa tra 0 e 250 m. s.l.m. e da una giacitura pressoché pianeggiante dei suoli.

CARATTERISTICHE AGRO - FORESTALI

Ambiti denotati dalla prevalenza di seminativo semplice e dalla presenza dei seminativi irrigui che assumono le forme dell'agricoltura meccanizzata con campi aperti e regolari nella quasi totale assenza di presenze vegetali sia arboree che arbustive (siepi), con sporadiche presenze di vigneti e, in prevalenza, fortemente connotati dall'edificato e dalle infrastrutture tecnologiche e per la mobilità; nonché caratterizzati, nella maggior parte delle situazioni, da una profonda trasformazione dell'immagine paesaggistica subita nel tempo.

MORFOLOGIA DEI BENI PAESAGGISTICI

Trama dell'insediamento agricolo (campi, fossi, scoline, strade poderali); sistemi vegetali lineari (vegetazione ripariale, siepi di confine e viti maritate); alberi isolati di grandi dimensioni; insediamenti rurali diffusi, edifici rurali tipici quali molini ed essiccatoi, edicole, viali.

DIRETTIVE GENERALI

1. Il valore paesaggistico riconosciuto in tali zone è dato oltreché dalla loro giacitura e dalla trama tipica della campitura, dalla presenza dei corpi idrici superficiali e dalle formazioni ripartali ad essi collegate e che pertanto vengono tutelati.
2. Le infrastrutture previste dovranno adattarsi il più possibile alla situazione morfologica naturale e, di norma, collocarsi lungo la rottura di pendenza tra l'area valliva e quella collinare. Gli interventi di nuove piantagioni nelle aree così individuate saranno preferibilmente eseguiti mediante l'impiego di essenze indicate nell'abaco delle specie vegetali dell'ambito vallivo.

SISTEMA PAESAGGISTICO COLLINARE

CARATTERISTICHE GEO - MORFOLOGICHE

Ambiti caratterizzati da una prevalenza di depositi fluvio lacustri e di facies marina di costa con un'altitudine compresa tra 250 e 500 m. s.l.m. e da una giacitura non molto acclive dei suoli (basse colline con morfologia "morbida").

CARATTERISTICHE AGRO - FORESTALI

Ambiti denotati da rilievi collinari che si presentano per la gran parte nelle forme dolci ed arrotondate tipiche del paesaggio dell'Italia centrale, caratterizzati dalla presenza del seminativo semplice con significative presenze di coltivazioni a vigneto e a olivete, con sistemazioni a campi aperti prevalente pur in presenza di residui di campi chiusi (muri a secco, siepi).

Presenze di sistemazioni agrarie tipiche quali ciglionamenti e gradoni. Significative presenze di macchie boscate anche se circoscritte e non costituenti sistemi boscati.

Immagine paesaggistica che mantiene ancora alcuni caratteri del paesaggio agricolo tradizionale anche se in un contesto di trasformazione che comporta il progressivo affermarsi dell'immagine dell'agricoltura meccanizzata ed industriale e che risulta condizionata anche dagli insediamenti urbani e dalle infrastrutture di recente realizzazione.

MORFOLOGIA DEI BENI PAESAGGISTICI

Trama dell'insediamento agricolo dovuta all'appoderamento rurale irregolare e minuto (campi a pigola); oliveti con ciglionamenti, terrazzamenti con muri a secco, sistemazioni a "rittochino, cavalcapoggio, girapoggio", viti maritate (piantata umbro - toscano - marchigiana); insediamenti rurali sparsi e diffusi (case coloniche); insediamenti di crinale, case di pendio, molini, fienili, edicole, viali.

DIRETTIVE GENERALI

1. Il valore paesaggistico riconosciuto in tali zone è dato fondamentalmente dalla loro giacitura, dalla trama tipica della campitura, dalle forme di assetto agronomico - paesaggistico delle colture tipiche (oliveti, vigneti e policoltura) ad esse collegate nonché dai beni architettonici ed edilizi tipici, che pertanto vengono tutelati.
2. La coltura dell'oliveto è carattere peculiare e distintivo delle aree così individuate e rappresenta un valore paesaggistico che trascende l'ambito comunale costituendo uno dei tipici paesaggi a scala regionale. Per la motivazione sopra esposta gli incentivi e le misure comunitarie volte alla costituzione e al miglioramento degli oliveti, saranno prioritariamente rivolte a tali ambiti territoriali. L'impianto di nuovi oliveti dovrà avvenire preferibilmente nella forma a "quinqunce" e in subordine secondo rimpianto in "quadro".
3. Le infrastrutture previste dovranno adattarsi il più possibile alla situazione morfologica naturale. Gli interventi di nuove piantagioni nelle aree così individuate saranno preferibilmente eseguiti mediante l'impiego di essenze indicate nell'abaco delle specie vegetali dell'ambito collinare.

SISTEMA PAESAGGISTICO ALTO - COLLINARE

CARATTERISTICHE GEO - MORFOLOGICHE

Ambiti caratterizzati da una prevalenza di depositi flischiodi e, in alcuni casi, da formazioni calcaree, con un'altitudine compresa tra i 500 e gli 800 m. s.l.m. e da una giacitura dei suoli caratterizzata da una certa acclività (alte colline con morfologia "aspra").

CARATTERISTICHE AGRO - FORESTALI

La morfologia dei rilievi, le coperture boscate e le ampie zone a pascolo costituiscono i segni paesaggistici dominanti in cui caratteristica risulta la presenza puntiforme e diffusa di vigneti, oliveti e seminativi arborati quali resti della policoltura precedente. Paesaggio denotato da due diverse tendenze, da una parte da forti segni di abbandono che si concretizza con l'aumento dei pascoli cespugliati, oltreché del bosco, mentre, dall'altra, con la sostituzione delle colture tradizionali con altre colture.

MORFOLOGIA DEI BENI PAESAGGISTICI

Trama dell'insediamento agricolo - forestale costituita dai boschi cedui, ciglionamenti e terrazzamenti con muri a secco, sistemazioni a "rittochino, cavalcapoggio, girapoggio", viti maritate (piantata umbro - toscano - marchigiana); insediamenti di crinale, case di pendio, viali.

DIRETTIVE GENERALI

1. Il valore paesaggistico riconosciuto in tali zone è dato dalla loro giacitura, dalla trama



- tipica della campitura, dalle forme di assetto agronomico - paesaggistico delle colture tipiche (oliveti, vigneti e policoltura) ad esse collegate nonché dai beni architettonici ed edilizi tipici, che pertanto vengono tutelati.
2. I boschi e la policoltura sono i caratteri peculiari e distintivi delle aree così individuate. Tali caratteri sono in trasformazione in ragione di un progressivo abbandono delle coltivazioni; ciò se da un lato incrementa la naturalità di tali luoghi (seminativi che evolvono verso il bosco) non sempre comporta situazioni di qualità ambientale (climax del bosco) e paesaggistica. Per tale ragione gli incentivi e le misure comunitarie volte al miglioramento dei boschi e per le opere di salvaguardia idrogeologica, saranno prioritariamente rivolte a tali ambiti territoriali.
 3. Le infrastrutture previste dovranno adattarsi il più possibile alla situazione morfologica naturale. Di norma è da evitare il ricorso all'asfaltatura delle strade che compongono la rete agricola privilegiando, ove necessario, la semplice depolverizzazione, ma avendo cura di non modificare l'aspetto che gli inerti naturali hanno nella zona. Gli interventi di nuove piantagioni nelle aree così individuate saranno preferibilmente eseguiti mediante l'impiego di essenze indicate nell'abaco delle specie vegetali dell'ambito collinare e dei boschi.

SISTEMA PAESAGGISTICO MONTANO

CARATTERISTICHE GEO - MORFOLOGICHE

Ambiti caratterizzati da una prevalenza di formazioni calcari e, in alcuni casi, da depositi flyschiodi, con un'altitudine superiore agli 800 m. s.l.m. e da una giacitura dei suoli acclive con presenza, in alcuni casi, di pareti rocciose affioranti subverticali.

CARATTERISTICHE AGRO - FORESTALI

Ambiti fortemente connotati dai boschi di versante tra i quali si distinguono alcune formazioni pure (soprattutto leccio e faggio e, più raramente, castagno) e dai pascoli cacuminali, con presenze puntuali e circoscritte di coltivazioni agrarie e dalla sporadica presenza di infrastrutture ed edifici.

Paesaggio denotato da una sostanziale permanenza dei segni e degli usi del suolo tradizionali nel tempo, con l'eccezione di alcune situazioni di rilevanti dimensioni territoriali, in cui si è verificato l'abbandono delle colture tradizionali quali l'olivicoltura e il seminativo arborato.

MORFOLOGIA DEI BENI PAESAGGISTICI

Trama dell'insediamento territoriale costituita da boschi puri di leccio, faggete e pascoli sommitali; insediamenti accentrati e d'altura, fontanili.

DIRETTIVE GENERALI

1. Il valore paesaggistico riconosciuto in tali zone è dato fondamentalmente dalla loro giacitura, dalle coperture boscate e dai pascoli sommitali nonché dai beni architettonici ed edilizi tipici, che pertanto vengono tutelati.
2. I processi di trasformazione dei caratteri paesaggistici che hanno interessato tali ambiti denotano principalmente la scomparsa di colture tradizionali a favore dei boschi e dei seminativi semplici; ciò se da un lato incrementa la naturalità di tali luoghi non sempre comporta situazioni di qualità ambientale (climax del bosco). In tale quadro andranno favorite le operazioni di qualificazione dei boschi ed andranno evitati processi di omologazione territoriale.
3. I progetti relativi agli interventi di trasformazione ricadenti in tali ambiti dovranno essere redatti secondo i criteri indicati all'art. 30 delle presenti norme.
4. Le infrastrutture previste dovranno adattarsi il più possibile alla situazione morfologica naturale. Di norma è da evitare il ricorso all'asfaltatura delle strade che compongono la rete agricola privilegiando, ove necessario, la semplice depolverizzazione, ma avendo cura di non modificare l'aspetto che gli inerti naturali hanno nella zona. Gli

interventi di nuove piantagioni nelle aree così individuate saranno preferibilmente eseguiti mediante l'impiego di essenze indicate nell'abaco delle specie vegetali dell'ambito dei boschi.

Art.32

Sistemi paesaggistici di pianura, di valle e collinari

1. Il PTCP nella seguente tabella, nel rispetto della pianificazione paesaggistica regionale, indica le condizioni di gestione delle trasformazioni dei sistemi paesaggistici di pianura, di valle e collinari relativamente alle direttive di qualificazione, controllo e valorizzazione, come individuate nell'elaborato A.7.1 sia alla scala 1:400.000 che alla scala 1:100.000, ne indica la disciplina generale nonché le norme di tutela e di sviluppo che costituiscono riferimento per il PRG. Sulla base della "Caratterizzazione delle Unità di Paesaggio per ambiti comunali" descritta nell'elaborato A.4.3, sono inoltre individuate le aree in cui prevalgono rispettivamente le direttive di tutela (aree con prevalenti situazioni di qualità) ovvero le direttive di sviluppo (aree caratterizzate da concentrazione di elementi di degrado) per gli interventi di qualificazione.

DIRETTIVE DI QUALIFICAZIONE, CONTROLLO E VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI PAESAGGISTICI DI PIANURA, DI VALLE E COLLINARI

DIRETTIVE DI QUALIFICAZIONE

Norma Generale

Ferme restando le competenze di legge in materia, e la disciplina contenuta nella pianificazione paesaggistica regionale, rientrano nelle seguenti direttive gli ambiti territoriali che nel tempo hanno subito le maggiori trasformazioni paesaggistiche in termini quantitativi e qualitativi (tipo di trasformazione) e che pertanto non possiedono più l'assetto paesaggistico tradizionale.

Gli interventi di trasformazione dei segni permanenti sul paesaggio possono esplicarsi in tali ambiti in due diverse modalità: o interpretare le preesistenze residuali, o proporre una nuova immagine, pervenendo quindi alla definizione di nuovi paesaggi, dimostrandone però, in tal caso, la coerenza con il contesto in cui si inseriscono.

In ogni caso gli interventi di trasformazione ammessi devono incrementare la qualità formale e/o ambientale dei luoghi da essi interessati.

Norma di Tutela

1. E' di norma da evitare il ricorso all'asfaltatura delle strade che compongono la rete agricola con l'esclusione delle parti all'interno di centri e nuclei abitati e nelle loro immediate adiacenze, privilegiando, ove necessario, la semplice depolverizzazione, ma avendo cura di non modificare l'aspetto che gli inerti naturali hanno nella zona.
2. Degli insediamenti rurali diffusi, degli annessi rurali e degli edifici tipici e' ammessa la trasformazione sia della destinazione d'uso che la sostituzione di parti degli edifici, salvo che questi siano individuati quali beni storici o di valore tipologico dal presente Piano o dai Piani Comunali; in tal caso è comunque consentita una diversa destinazione d'uso, in conformità e nei limiti previsti dalla normativa regionale.
3. In tali ambiti sono tassativamente tutelati i boschi e le macchie di vegetazione per i quali sono consentite solamente le operazioni silvo - colturali e ne è vietato il completo taglio a raso. In tali aree sono tutelate le forme residue di alberature ad alto fusto nonché le siepi di divisione tra i campi ai sensi della L.R. 19/11/01 n. 28 ss.mm.ii, in virtù della normativa generale e del Piano Forestale regionale sono ammessi interventi di tagli di conversione e di indirizzo per eliminare specie incoerenti e ricostituire le superfici boscate conformi al bosco tipico umbro o a quello preesistente alle modifiche da eliminare.

Norma di Sviluppo

4. In tali ambiti le nuove previsioni del P.R.G. dovranno ponderare la necessità di eventuali collegamenti di aree già edificate, mentre dovranno essere previste aree libere dall'edificazione aventi finalità paesaggistiche ed ecologiche, nonché corridoi che



evitino il collegamento di più aree edificate e che realizzino la connessione di spazi aperti interni alle aree già edificate.

5. Nelle aree di nuova espansione si dovrà comunque assicurare che le superfici coperte e/o impermeabili (pavimentazioni non permeabili) non dovranno di norma essere complessivamente superiori al 50% del terreno a disposizione; e non superare il 60% nelle nuove previsioni per attività produttive.
6. Il P.R.G. individuerà gli ambiti in cui sono ancora presenti tratti caratteristici del paesaggio agricolo e ne definirà la disciplina.

Gli ambiti così definiti sono quelli in cui potranno essere prioritariamente promossi progetti speciali territoriali di iniziativa provinciale e progetti comunali, aventi lo scopo di una qualificazione formale e di un più qualificato assetto paesaggistico dei siti più degradati

DIRETTIVE DI CONTROLLO

Norma Generale

Ferme restando le competenze di legge in materia e la disciplina contenuta nella pianificazione paesaggistica regionale, rientrano nelle seguenti direttive gli ambiti territoriali che nel tempo hanno subito un processo evolutivo ove sono compresenti, ed a volte confusi, caratteri di permanenza del paesaggio tradizionale con i caratteri della recente trasformazione. Tali ambiti sono pertanto quelli per i quali è più necessario un approfondimento pianificatorio di tipo paesaggistico e pertanto rappresentano ambiti primari di coopianificazione con i Comuni. Gli interventi di trasformazione dei segni permanenti sul paesaggio devono rispettare i risultati formali delle preesistenze adeguandosi ad essi ed interpretandoli solo in casi eccezionali. In questi casi debbono essere previste misure di minimizzazione o di compensazione.

Norma di Tutela

1. Nei limiti e nelle condizioni previste dalla normativa vigente in materia e secondo quanto stabilito dalla pianificazione paesaggistica regionale, negli insediamenti rurali diffusi, negli annessi rurali e negli edifici tipici è ammesso il cambiamento della destinazione d'uso; il P.R.G. indicherà quali manufatti possiedono i requisiti tipologici tali da essere tutelati come quelli già indicati nel presente Piano quali beni storico - tipologici; inoltre definirà gli elementi edilizi e/o strutturali che potranno essere eventualmente modificabili e quelli sottoposti alla esclusiva condizione del restauro architettonico.
2. Le azioni pianificate e progettuali per la trasformazione del territorio dovranno tendere al contenimento nell'introduzione di nuovi "segni" nel paesaggio mediante la qualificazione e la valorizzazione di quelli già esistenti, ciò soprattutto nelle zone di crinale.
3. In tali aree sono tassativamente tutelate le forme residue di alberature ad alto fusto nonché le siepi di divisione tra i campi ai sensi della normativa regionale di cui alla L.R. 19/11/01 n. 28 e ss.mm.ii..
4. Il P.R.G. (parte strutturale) indicherà gli ambiti in cui è vietato il ricorso all'asfaltatore delle strade che compongono la rete agricola.

Norma di Sviluppo

5. In tali ambiti le nuove previsioni di espansione urbana e le nuove aree produttive dovranno essere previste in modo da "costruire" un paesaggio edificato coerente sia con le preesistenze edificate che con i segni ambientali specifici di tale paesaggio. Sono pertanto giustificati i completamenti che non costituiscano grandi aree edificate e che soprattutto non effettuino saldature tra più aree edificate esistenti.
6. Particolare cura dovrà essere posta nel mantenimento e nella valorizzazione della rete viaria agricola (strade vicinali, poderali, trattori e simili) anche mediante opportune piantagioni di essenze ad alto fusto e di siepi.
7. Negli ambiti così designati i Comuni individueranno le aree in cui saranno redatti progetti speciali territoriali volti alla qualificazione formale ed a un migliore assetto paesaggistico.

8. Interventi rilevanti in termini paesaggistici che il PRG disciplinerà assoggettandoli alla redazione secondo quanto previsto dall'art. 29.

DIRETTIVE DI VALORIZZAZIONE

1. Ferme restando le competenze di legge in materia di valorizzazione di Beni culturali ai sensi del D.Lgs 42/2004 e la disciplina contenuta nella pianificazione paesaggistica regionale, la Provincia concorre all'attività di valorizzazione, per ogni sistema paesaggistico, sia adeguando i propri strumenti alla pianificazione paesaggistica regionale ed agli accordi in materia, sia cooperando con i propri strumenti affinché si giunga ad una gestione integrata di tali Beni e delle Aree tutelate individuate nei sistemi di paesaggio, al fine di assicurare la conservazione, il recupero, la fruizione e la valorizzazione dei beni e delle Aree stesse
2. La Provincia informa la propria attività ai principi di uso consapevole del territorio, di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità, sostenibilità e tutela ambientale.
3. Rientrano nelle seguenti direttive gli ambiti territoriali che nel tempo hanno subito relative trasformazioni paesaggistiche sia in termini quantitativi che qualitativi (tipo di trasformazione) e che pertanto sostanzialmente mantengono il loro assetto paesaggistico tradizionale. Gli interventi ammessi non possono alterare le conformazioni strutturali di tali paesaggi e sono ammissibili solo interventi che comportino un ulteriore innalzamento del livello qualitativo preesistente e che incrementino le qualità formali e tipologiche, nonché i valori ambientali presenti e/o propri di tali paesaggi.

Norma di Tutela

1. Il valore paesaggistico riconosciuto in tali zone è dato dalla tipologia, dalla conformazione (descrizione) e dai beni specifici di tali sistemi paesaggistici per come precedentemente indicati e che pertanto vengono tutelati.
2. Degli insediamenti rurali diffusi, degli annessi rurali e degli edifici tipici è ammessa, fatti salvi gli edifici censiti ai sensi della legge regionale in materia, la trasformazione della destinazione d'uso, ma senza alterazioni degli elementi tipologici esterni (interventi di restauro e di ristrutturazione anche urbanistica).
3. Gli interventi edilizi ammessi, in virtù della normativa vigente, oltre ad essere vincolati al rispetto ed alla valorizzazione degli elementi architettonici e decorativi che delle forme architettoniche della tradizione rurale, concorreranno al mantenimento delle alberature e delle forme tipiche di sistemazione agronomica e paesaggistica dell'intorno.
4. In tali aree sono tassativamente tutelate le forme residue di alberature ad alto fusto nonché le siepi di divisione tra i campi ai sensi della L.R. 19/11/01 n. 28 ss.mm.ii.
5. E' vietato procedere all'asfaltatura delle strade che compongono la rete agricola e di modificare l'aspetto tradizionale che gli inerti naturali conferiscono a tali infrastrutture.

Norma di Sviluppo

6. Il P.R.G. non potrà di norma prevedere zone di espansione urbana e aree produttive in tali ambiti salvo che in casi particolari adeguatamente motivati dai Comuni.
7. Interventi rilevanti in termini paesaggistici che il PRG disciplinerà assoggettandoli alla redazione secondo quanto previsto dall'art. 29.

Art.33

Qualificazione, controllo e valorizzazione dei sistemi paesaggistici alto - collinari e montani

1. Il PTCP nella seguente tabella nel rispetto della pianificazione paesaggistica regionale, indica le condizioni di gestione delle trasformazioni dei sistemi paesaggistici alto - collinari e montani relativamente alle direttive di qualificazione, controllo e valorizzazione, come individuate nell'elaborato A.7.1 sia alla scala 1:100.000 che alla scala 1:400.000, ne indica la disciplina generale nonché le norme di tutela e di sviluppo che costituiscono riferimento per il PRG. Sulla base della "Caratterizzazione delle Unità di Paesaggio per ambiti comunali" descritta nell'elaborato A.4.3, sono inoltre individuate le aree in cui prevalgono rispettivamente le direttive di tutela (aree con prevalenti situazioni di qualità) ovvero le direttive di sviluppo (aree caratterizzate da concentrazione di elementi di degrado) per gli interventi di qualificazione.

DIRETTIVE DI QUALIFICAZIONE, CONTROLLO E VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI PAESAGGISTICI ALTO - COLLINARE E MONTANO

DIRETTIVE DI QUALIFICAZIONE

Norma generale

Ferme restando le competenze di legge in materia nonché il rispetto della pianificazione paesaggistica regionale, rientrano nelle seguenti direttive gli ambiti territoriali che nel tempo hanno subito le maggiori trasformazioni paesaggistiche in termini quantitativi e qualitativi (tipo di trasformazione) e che pertanto non possiedono più l'assetto paesaggistico tradizionale.

Gli interventi di trasformazione dei segni permanenti sul paesaggio possono esplicarsi in tali ambiti in due diverse modalità: o interpretare le preesistenze residuali, o proporre una nuova immagine, pervenendo quindi alla definizione di nuovi paesaggi, dimostrandone però, in tal caso, la coerenza con il contesto in cui si inseriscono.

In ogni caso gli interventi di trasformazione ammessi saranno finalizzati ad incrementare la qualità estetica e ambientale dei luoghi da essi interessati.

Norma di tutela

1. Degli insediamenti rurali diffusi, degli annessi rurali e degli edifici tipici è ammessa la trasformazione sia della destinazione d'uso che la sostituzione di parti degli edifici, salvo che questi siano individuati quali beni storici o di valore tipologico dal presente Piano o dai Piani Comunali; in tal caso è comunque consentita una diversa destinazione d'uso.
2. In tali ambiti sono tutelati i boschi e le macchie di vegetazione per i quali sono consentite le operazioni silvo - colturali e ne è comunque vietato il completo taglio a raso, secondo le disposizioni della normativa in materia e del Piano regionale forestale. In tali aree sono tutelate le forme residue di alberature ad alto fusto nonché le siepi di divisione tra i campi ai sensi della legge regionale vigente.

Norma di sviluppo

3. In tali ambiti le nuove previsioni del P.R.G. saranno limitate sia nel numero che nelle dimensioni e dovranno, di norma, realizzare solamente dei completamenti ed essere previste in modo da "costruire" un paesaggio edificato coerente sia con le preesistenze edificate che con i segni ambientali specifici di tale paesaggio. In tali ambiti, di norma, non saranno previste nuove aree produttive ad eccezione di limitati insediamenti artigianali e di specifiche situazioni legate all'utilizzo di risorse localizzate.
4. Il P.R.G. individuerà gli ambiti in cui sono ancora presenti tratti caratteristici del paesaggio agricolo di detti sistemi paesaggistici, con particolare riguardo agli oliveti, alle aree terrazzate e ai boschi maggiormente significativi per dimensioni, visibilità e localizzazione e quindi ne definirà la disciplina.

5. Gli ambiti così definiti sono quelli in cui potranno essere prioritariamente promossi progetti speciali territoriali di iniziativa provinciale, piani di settore e progetti comunali, aventi lo scopo di una qualificazione formale e di un più qualificato assetto paesaggistico dei siti più degradati.

DIRETTIVE DI CONTROLLO

Norma generale

Ferme restando le competenze di legge in materia nonché il rispetto della pianificazione paesaggistica regionale, rientrano nelle seguenti direttive gli ambiti territoriali che nel tempo hanno subito un processo evolutivo ove sono compresenti, ed a volte confusi, caratteri di permanenza del paesaggio tradizionale con i caratteri della recente trasformazione. Tali ambiti sono pertanto quelli per i quali è più necessario un approfondimento pianificatorio di tipo paesaggistico e pertanto rappresentano ambiti primari di copianificazione con i Comuni. Gli interventi di trasformazione dei segni permanenti sul paesaggio devono rispettare i risultati formali delle preesistenze adeguandosi ad essi ed alterandoli solo in casi eccezionali. In questi casi debbono essere previste misure di mitigazione o di compensazione.

Norma di tutela

1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente e della pianificazione paesaggistica regionale, negli insediamenti rurali diffusi, negli annessi rurali e negli edifici tipici è ammesso il cambiamento della destinazione d'uso; il P.R.G. indicherà quali manufatti possiedono i requisiti tipologici tali da essere tutelati come quelli già indicati nel presente Piano quali beni storico - tipologici; inoltre definirà gli elementi edilizi e/o strutturali che potranno essere eventualmente modificabili e quelli sottoposti alla esclusiva condizione del restauro architettonico.
2. Le azioni pianificate e progettuali per la trasformazione del territorio dovranno tendere al contenimento nell'introduzione di nuovi "segni" nel paesaggio mediante la qualificazione e la valorizzazione di quelli già esistenti, ciò soprattutto nelle zone di crinale.
3. In tali aree sono tassativamente tutelate le forme residue di alberature ad alto fusto nonché le siepi di divisione tra i campi ai sensi della L.R. 19/11/01 n. 28 e ss mm ii.

Norma di sviluppo

4. In tali ambiti le nuove previsioni di espansione urbana e saranno limitate sia nel numero che nelle dimensioni e dovranno, di norma, realizzare solamente dei completamenti ed essere previste in modo da "costruire" un paesaggio edificato coerente sia con le preesistenze edificate che, con i segni ambientali specifici di tale paesaggio. In tali ambiti, di norma, non saranno previste nuove aree produttive ad eccezione di limitati insediamenti artigianali e di specifiche situazioni legate all'utilizzo di risorse lì localizzate.
5. Negli ambiti così designati i Comuni individueranno le aree in cui saranno redatti progetti speciali territoriali volti alla qualificazione formale ed a un migliore assetto paesaggistico.
6. Interventi rilevanti in termini paesaggistici che il PRG disciplinerà assoggettandoli alla redazione secondo quanto previsto dall'art. 30.

DIRETTIVE DI VALORIZZAZIONE

Norma generale – Ferme restando le competenze di legge in materia nonché il rispetto della pianificazione paesaggistica regionale, rientrano nelle seguenti direttive gli ambiti territoriali che nel tempo hanno subito relative trasformazioni paesaggistiche sia in termini quantitativi che qualitativi (tipo di trasformazione) e che pertanto sostanzialmente mantengono il loro assetto paesaggistico tradizionale.

Gli interventi ammessi non possono alterare le conformazioni strutturali di tali paesaggi e sono ammissibili solo interventi che comportino un ulteriore innalzamento del livello



qualitativo preesistente e che incrementino le qualità formali e tipologiche, nonché i valori ambientali presenti e/o propri di tali paesaggi.

Norma di tutela

1. Il valore paesaggistico riconosciuto in tali zone è dato oltreché dalla loro giacitura e dalla trama tipica della campitura, dalla presenza di tratti significativi del paesaggio agricolo storico e dalla rilevante presenza di beni specifici di tale paesaggio i quali vengono pertanto tutelati.
2. Degli insediamenti rurali diffusi, degli annessi rurali e degli edifici tipici è ammessa, fatti salvi gli edifici censiti ai sensi della normativa regionale vigente, la trasformazione della destinazione d'uso, ma senza alterazioni degli elementi tipologici esterni (interventi di restauro e di ristrutturazione).
3. Gli interventi edilizi ammessi oltre ad essere vincolati al rispetto e alla valorizzazione degli elementi architettonici e decorativi che delle forme architettoniche della tradizione rurale, concorreranno al mantenimento delle alberature e delle forme tipiche di sistemazione agronomica e paesaggistica dell'intorno.

Norma di sviluppo

4. Il P.R.G. non potrà di norma prevedere zone di espansione urbana e aree produttive in tali ambiti salvo che in casi particolari adeguatamente motivati dai Comuni.
5. Interventi rilevanti in termini paesaggistici che il PRG disciplinerà assoggettandoli alla redazione secondo quanto previsto dall'art. 29.

Capo IV - Beni di interesse storico, vedute e coni visuali

Art.34

Beni di interesse storico, vedute e coni visuali

1. Il PTCP, nel rispetto della pianificazione paesaggistica regionale, tutela e valorizza i Beni di cui al presente Capo anche attraverso la disciplina prescrittiva contenuta negli Atlanti e nel sistema cartografico.

Rientrano in tale categoria (elaborato A.3.1. e A.3.4):

a) centri e nuclei storici:

b) insediamenti storici puntuali: conventi e complessi religiosi, chiese e luoghi di culto, residenze di campagna, edilizia rurale storica e tipica, molini, infrastrutture storiche civili e militari;

c) le vedute e coni visuali.

Tali Beni, laddove contribuiscano ad individuare ed esaltare l'immagine dell'Umbria come valore culturale nonché testimonianza della tradizione popolare, letteraria, storica o religiosa vengono definiti luoghi della memoria ed in quanto tali costituenti patrimonio paesaggistico, ambientale ed identitario del territorio.

2. Il PRG disciplina i Beni di cui al presente Capo, conformemente alla pianificazione paesaggistica regionale, in armonia col PTCP e tutta la legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

Il PRG verifica, sviluppa e approfondisce il repertorio elaborato dal PTCP anche sulla base di analisi comparate tenendo conto delle specificità locali e della prioritaria esigenza di conservazione e mantenimento del valore storico del paesaggio e del complessivo assetto ambientale.

Il PRG per i beni di cui al punto a) del comma 1, siano essi attualmente in area urbana o in area extraurbana, deve: assegnare la classificazione di zona omogenea A) ai sensi del D.M. 1444/68, delimitare in termini fondiari tali beni e, al fine della salvaguardia



dell'immagine storica degli edifici e del loro principale impianto tipologico strutturale, dettare, anche rifacendosi ai contenuti di cui alla normativa vigente:

- la progettazione architettonica ed urbanistica e le modalità di intervento e di valorizzazione finalizzate alla manutenzione e alla trasformazione;
- le destinazioni d'uso compatibili con i caratteri storici degli edifici ed integrando produzioni artigianali e moderne tecnologie quale condizione di vita per tale tessuto urbano;
- gli studi utili al processo di recupero, valorizzazione ed integrazione del centro o nucleo storico con il contesto circostante.

3. Il PRG per i beni di cui al punto b) del comma 1 deve:

- eseguire il loro censimento ai sensi della legge regionale vigente arricchendo, verificando e approfondendo, in tal modo, il repertorio elaborato dal PTCP;
- delimitare in termini fondiari tali beni, dettando, in armonia con le disposizioni regionali in materia, la normativa che disciplina le modalità di intervento e valorizzazione, la loro tutela, i gradi di modificabilità e i possibili riusi funzionali;
- individuare, ove necessario o ritenuto opportuno, ambiti di rispetto che esaltino le emergenze sia in quanto tali, che quali nodi della rete viaria.

Il PRG potrà assoggettare tali beni alla classificazione e relativa disciplina urbanistica prevista per le zone omogenee A) di cui al D.M. 1444/68. I Comuni potranno richiedere l'inclusione di tali beni negli elenchi di cui al D. Lgs. 42/2004.

4. Per i beni di cui al punto c) del comma 1 il PTCP nell'elaborato A.3.4 presenta un repertorio di vedute o "coni visuali", che costituisce il risultato di una ricerca sulle vedute storiche su cui si basa "l'Immagine dell'Umbria". Il PRG deve recepire le indicazioni riportate nell'elaborato A.3.4, ampliare, se necessario, il repertorio relativamente al proprio territorio, dettare la normativa che disciplina le singole aree interessate. In particolare deve:

- per le vedute nelle quali è stata riscontrata la conservazione dei caratteri originali individuare l'area oggetto della veduta e disciplinarne la tutela anche in rapporto al punto di osservazione;
- per le vedute nelle quali è stata riscontrata la trasformazione dei caratteri originali verificare il rapporto tra la necessità delle scelte urbanistiche comunali e la trasformazione della veduta panoramica indagata, definire il tipo di azione da praticare al fine di arrestare o invertire la tendenza dei processi anomali, ovvero introdurre correttivi e mitigazioni in modo da recuperare gli elementi di qualità delle vedute.

5. Il PRG nel definire e disciplinare i contenuti paesaggistici del proprio territorio, verifica ed approfondisce la sussistenza delle situazioni critiche tipo individuate dal PTCP e descritte nell'elaborato A.3.1 sulla base dell'analisi comparata delle vedute indagate per aggregazioni insediative:

a) Ambiti della concentrazione.

Ambiti dove il rapporto tra città e territorio è quasi sempre perduto, negato dallo sviluppo edilizio specie vicino alle grandi infrastrutture. Il PRG deve salvaguardare e conservare le permanenze paesaggistiche che assumono un valore essenziale; deve contrastare la tendenza alla saldatura dei centri, attribuendo particolare valore alle aree ancora libere.

b) Centri storici del policentrismo e della rarefazione.

Il rapporto gerarchico tra città murata e territorio esterno risulta in alcuni casi chiaro ed apprezzabile: è evidente in particolare, nei sistemi collinari, è offuscato in parte dai sistemi pianiziali e collinari, e lungo gli assi infrastrutturali ove la nuova città ha creato spesso fasce indefinite di transizione. Il PRG deve porre particolare attenzione alla definizione dei caratteri volumetrici e tipologici degli insediamenti evitando l'introduzione di tipologie estranee al contesto storico e disciplinando l'utilizzo e



l'arredo degli spazi pertinenziali anche in rapporto al mantenimento dei conii visuali significativi, tutelando la fruizione residenziale dei centri storici e il corretto equilibrio delle destinazioni commerciali ad esso esterne.

In particolare il PRG deve salvaguardare la conservazione delle visuali più interessanti anche attraverso un'adeguata politica settoriale del verde (privato e pubblico); regolamentare la segnaletica pubblicitaria; definire un rapporto equilibrato tra la valenza naturalistica e quella paesaggistica.

c) Ambiti extraurbani.

Il PRG deve disciplinare, nelle aree ove sono più evidenti le trasformazioni, gli interventi e prevedere azioni specifiche allo scopo di conservare e valorizzare i caratteri paesaggistici e storici prevedendone il recupero e la valorizzazione.

d) Grandi panorami (aree oggetto di tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ed ii. art. 136 comma 1 lett. d).

In queste aree si evidenzia la permanenza dei fattori che definiscono il rilevante valore delle vedute, che richiedono un particolare approfondimento nella pianificazione urbanistica. Si tratta di panorami molto vasti che interessano punti posti a quota e distanza molto elevata.

Il PRG recepisce le aree suddette, verifica le possibili interferenze con la visuale interessata e il grado di incidenza, definisce le eventuali mitigazioni, disciplina la pianificazione anche con effetti paesaggistici (artt. 30 e 31 PTCP), introduce norme per la manutenzione della vegetazione d'alto fusto e arbustiva finalizzata alla tutela dei valori panoramici ed al realizzarsi di situazioni armoniche coerenti fra la valenza naturalistica e quella paesaggistica.

6. Il PRG recepisce ed integra le *Aree ad alta esposizione panoramica* di cui all'Atlante del sistema ambientale e paesaggistico - Scheda A.7.1, in quanto contesti di primario interesse per la tutela dell'Immagine dell'Umbria ai sensi dell'art. 25 PUT. In questi contesti, i progetti relativi ad opere di infrastrutturazione e ad interventi ed impianti con ricadute paesaggistiche a livello territoriale, dovranno affrontare il tema della tutela e valorizzazione dell'area interessata evitando di sovrapporre ad essa elementi estranei e tali da confliggere con i caratteri, le dimensioni ed i rapporti che definiscono quell'ambito visivo.

7. Il PRG individua e classifica i crinali in relazione alle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali ed alle quote di livello e definisce, relativamente alle caratteristiche, un'adeguata fascia di rispetto, per ogni lato della linea di crinale, tale da garantire un orizzonte naturale percepibile dalla viabilità di interesse regionale e provinciale nonché dalle ferrovie. Nelle more di individuazione e classificazione dei crinali e delle fasce di rispetto, per un'ampiezza di m. 30 dalla linea di crinale per ogni lato è vietata la realizzazione di nuovi edifici, le costruzioni non amovibili, la realizzazione di discariche e depositi, l'installazione di antenne, la realizzazione di reti tecnologiche e reti aeree ed impianti puntuali.

E' consentita:

- a)** l'attività agricola silvo - pastorale;
- b)** la conservazione delle aree boscate e delle specie autoctone;
- c)** l'attuazione di progetti di recupero e salvaguardia ambientale;
- d)** la manutenzione delle sedi stradali;
- e)** gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alla normativa in vigore, che non ostacolino la visuale come sopra definita.

Sono tutelate le alberature, i filari e gli elementi principali del paesaggio agrario e storico, il mantenimento o inserimento delle specie arboree autoctone. Il PRG verifica le interferenze delle previsioni vigenti ricadenti nelle fasce di rispetto con i contenuti di cui sopra, definisce eventuali adeguamenti, revisioni e mitigazioni.

Art.35

Tutela delle aree e dei siti di interesse naturalistico

1. Il PTCP, ha raggruppato e suddiviso in classi, di cui ai punti successivi, gli ambiti delle risorse paesaggistico-ambientali e faunistiche conformemente alla legislazione sovranazionale, nazionale e regionale in materia specificando i siti di interesse comunitario su cui insiste un vincolo di inedificabilità assoluta che si riverbera sulla pianificazione comunale. Il PRG deve perimetrare alla scala 1:10.000 le aree delle singole classi con gli scostamenti commisurati al passaggio di scala. Qualora il Comune si discosti in maniera significativa dalla perimetrazione del PTCP dovrà dimostrare ed adeguatamente motivare, in modo puntuale, tale scostamento. Per ciascuna di dette aree dovrà dettare la relativa normativa tenendo conto del valore e delle limitazioni attribuiti a ciascuna di esse (Elaborati A.2.1, A.7.2 e A.2.1.2.)

a) Classe 1 - (Aree urbane consolidate, aree interessate da processi di urbanizzazione in atto o previste dal PRG).

Aree che, per le loro caratteristiche, sono improntate ad una tutela paesaggistica attenuata ad eccezione delle aree verdi urbane. Tali aree corrispondono a zone di interesse naturalistico ambientale, ma caratterizzate dalla presenza di insediamenti abitativi e produttivi esistenti in esse ricadenti. Il PRG deve disciplinare l'attività edilizia e il controllo delle trasformazioni valorizzando gli elementi di naturalità ricadenti all'interno di tali aree e promuovendo la costruzione di reti ecologiche urbane in relazione attiva con quelle territoriali individuando la compatibilità, i criteri d'azione ed i presidi per mitigare l'impatto negativo che alcune attività possono avere sulle aree limitrofe e per favorire il miglioramento della qualità ambientale all'interno.

b) Classe 2 - (Aree dell'agricoltura intensiva: seminativi, oliveti, vigneti,

rimboschimenti). Aree dove l'attenzione della pianificazione dovrà essere indirizzata verso la componente faunistica, oltreché vegetazionale, che in tali aree trova un favorevole habitat.

1) Nelle aree di agricoltura intensiva ricadenti in questa classe quali le aree di particolare interesse agricolo, gli oliveti e i vigneti specializzati, il PRG deve valorizzare e sviluppare le specifiche potenzialità produttive ovvero produzioni particolari e di pregio evitando situazioni di contrasto con l'eventuale presenza di aree di interesse faunistico, quali le zone di ripopolamento e cattura e di valichi faunistici. Laddove si verifica questa compresenza il Piano deve prevedere limitazioni alla tipologia colturale delle attività produttive intensive ovvero presidi per la limitazione dell'impatto.

2) Nelle altre aree agricole ricadenti in questa classe il PRG deve prevedere l'uso produttivo e favorire lo sviluppo di tecniche di produzione biologica ed incentivare la compatibilità tra le attività produttive e il valore naturalistico ambientale. Il PRG disciplinando l'attività edilizia in conformità con la L.r. 1/2015 ed il r.r. 2/2015 e ss.mm.ii., tutela tutte le forme storiche di sistemazione del suolo agricolo collegate alla policoltura dettando la relativa disciplina per le scarpate, ciglioni, terrazzamenti etc.

c) Classe 3 - (Sistema reticolare principale di riferimento per le zoocenosi - Boschi, pascoli, aree nude, fasce di rispetto dei fiumi e dei laghi).

Aree aventi forti connotati di naturalità e che costituiscono l'attuale rete ecologica faunistica territoriale. Tali aree sono oggetto di tutela e valorizzazione paesaggistica ed ambientale quali obiettivi prioritari dell'azione pianificatoria comunale.

In queste aree è incompatibile l'individuazione di nuovi complessi insediativi (zone omogenee C), D), ed F) che non riguardino attrezzature o impianti a rete o puntuali di interesse pubblico D.M. 1444/68). Il PRG deve verificare la compatibilità delle eventuali previsioni residue, la loro riconferma dovrà essere dimostrata dalla impossibilità di soluzioni alternative e comunque dovrà prevedere soluzioni

compensative finalizzate alla ricostruzione della continuità dei punti critici di passaggio e al potenziamento della qualità ambientale; per il patrimonio edilizio esistente deve disciplinarne l'attività in conformità con la L.r. 1/2015 ed il r.r. 2/2015 e ss.mm.ii.; nelle zone critiche di adiacenza tra le insulae ecologiche già descritte nell'art.9 del PUT e nella tav.A.2.1.3., in continuazione storica con tali principi, qualsiasi intervento edilizio non dovrà comportare una riduzione quantitativa né un cambiamento qualitativo del patrimonio arboreo.

Il PRG deve disciplinare la realizzazione delle infrastrutture garantendo un alto grado di biopermeabilità che dovrà essere confrontabile con quella esistente al momento dell'avvio dei lavori; per le grandi infrastrutture viarie, deve essere garantita, ai fini della biopermeabilità, la possibilità di attraversamenti adeguati sia per dimensioni che per frequenza; deve inoltre disciplinare le recinzioni privilegiando la realizzazione di siepi con arbusti e piante autoctone rispetto a reti metalliche o altri materiali che limitano la biopermeabilità come disciplinato dall'art. 27.

Il PRG deve individuare le aree boscate su cui, per il valore delle specie o per particolare tipologia del bosco o per programmi di qualificazione forestale si rende opportuna una protezione tale da escludere interventi non finalizzati esclusivamente alla tutela del bene.

d) Classe 4 - (Aree di elevato ed elevatissimo valore naturalistico ambientale).

Racchiude il territorio naturalisticamente più privilegiato sia di tipo floristico vegetazionale sia faunistico che geologico o naturalistico ambientale. Tenuto conto dell'alto valore di dette aree in queste è vietata l'individuazione di nuovi complessi insediativi (zone omogenee B), C), D) D.M. 1444/68). Per tali aree sono state definite due sottoclassi.

1) Sottoclasse 4a (Aree di elevato interesse naturalistico: aree ad elevata diversità floristico vegetazionale, aree faunistiche segnalate, geotipi estesi con esclusione della Gola del Bottaccione).

Il PRG deve subordinare qualsiasi tipo di previsione urbanistica al prevalente interesse di conservazione del patrimonio biocenotico presente e verificando che non sia in contrasto con gli obiettivi di tutela della normativa vigente.

Il PRG per le aree boscate comprese in questa sottoclasse deve tendere alla qualificazione e potenziamento del patrimonio vegetale sostenendo, previo studio apposito, la trasformazione dei cedui in fustaie o cedui composti, nel rispetto del Piano regionale per la forestazione e di tutta la normativa vigente

Il PRG potrà, per i geotipi estesi, approfondire la localizzazione e perimetrale in termini fondiari ogni singolarità geologica in armonia alla legge regionale; per le parti restanti potrà articolare e disciplinare le previsioni urbanistiche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 ultimo comma ricollocandole nelle classi 2 e 3 del presente articolo.

2. Sottoclasse 4b (Aree di elevatissimo interesse naturalistico: siti "Natura 2000" (SIC, SIR, ZPS); oasi di protezione faunistica; singolarità geologiche e Gola del Bottaccione). In dette aree è vietata la realizzazione di nuovi edifici.

Il PRG per i siti "Natura 2000" deve di norma escludere la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico e la realizzazione di infrastrutture viarie e tecnologiche non finalizzate al potenziamento della qualità naturalistica presente, la possibilità di deroga è subordinata alla Direttiva Habitat 92/43/CEE e relativi atti di recepimento.

Il PRG deve definire in termini fondiari le singolarità geologiche e la gola del Bottaccione.

In particolare in coerenza con in testo unico regione per le foreste ed il piano regionale per la forestazione, dovrà tendersi allo sviluppo di una economia forestale efficiente ed innovativa, tesa anche a tutelare il territorio e l'ambiente, e a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, migliorando il contributo forestale.



Il PRG, in particolare, dovrà:

- A)** Tutelare la diversità e complessità paesaggistica;
- B)** Promuovere e divulgare l'educazione e l'informazione al rispetto degli ecosistemi forestali, attraverso una nuova diffusa cultura forestale;
- C)** Favorire l'uso ricreativo responsabile e il turismo sostenibile delle foreste;
- D)** Valorizzare i servizi di interesse pubblico e sociale forniti dalla corretta gestione forestale;

- 2.** Il PRG dovrà verificare la corrispondenza delle proprie previsioni rispetto alle singole classi ed entro un anno dall'entrata in vigore del presente PTCP dovrà adeguarsi ai contenuti di cui sopra.

Art.36

Infrastrutture di interesse paesaggistico.

- 1.** Nel PRG il tematismo relativo alle infrastrutture è disciplinato dalla L.R 1/2015 e s.m.i..
- 2.** Per le infrastrutture di interesse paesaggistico il PTCP, in armonia con la pianificazione paesaggistica regionale, detta le proprie direttive negli Atlanti; il PRG è chiamato a sviluppare ed approfondire tali direttive con l'obiettivo principe di individuare e promuovere per le infrastrutture progetti di valorizzazione e tutela ai sensi della legislazione nazionale e regionale in materia.
- 3.** Rientrano in tale categoria le infrastrutture e gli ambiti indicati negli elaborati A.3.3. e A.7.1:
 - a)** viabilità storica minore;
 - b)** ambiti della centuriazione romana;
 - c)** viabilità panoramica principale.
- 4.** Il PRG deve individuare tali beni e in particolare deve perseguire i seguenti scopi:

a) per la viabilità storica minore:

- 1.** tutelare e valorizzare tale viabilità attraverso il recupero funzionale a fini ambientali e d'uso compatibili;
- 2.** consentire l'utilizzo, anche polivalente, garantendo il mantenimento delle caratteristiche geometriche e costruttive originali ovvero ripristinare le eventuali caratteristiche perdute, ma comunque definite;
- 3.** salvaguardare e correttamente valorizzare l'orditura per la lettura, del territorio e del paesaggio attuale, quale elemento di persistenza nel paesaggio trasformato; essa deve avere, ove ciò sia consentito, carattere determinante rispetto alla definizione degli allineamenti dei nuovi interventi di trasformazione territoriale;
- 4.** evitare che sia asfaltata; è ammessa la depolverizzazione e l'impiego di bitumi di basso impatto;
- 5.** definire i criteri per la eventuale sdemanializzazione o modifica del tracciato;

b) per gli ambiti della centuriazione romana:

tutelare e valorizzare con particolare attenzione i segni peculiari di tale assetto (allineamenti, dimensioni della trama dei campi, fossi e canali, strade poderali, etc.);

c) per la viabilità panoramica principale:

- 1)** prevedere adeguate fasce di rispetto delle visuali disciplinandone gli interventi possibili, vietando in esse la nuova edificazione, la trasformazione o l'ampliamento del patrimonio edilizio esistente sarà consentito qualora non siano di ostacolo o limitino la godibilità delle vedute panoramiche;

- 2) vietare lungo il tracciato, l'allestimento di cartelli pubblicitari e la realizzazione di depositi di materiali. Il PRG può individuare e promuovere progetti di valorizzazione paesaggistica di tali infrastrutture.

I Comuni potranno richiedere l'inclusione di tali infrastrutture ed ambiti tra quelli tutelati dal D.L.gs. 42/2004

Capo V – Prescrizioni del PTCP

Art.37

Immobili ed Aree vincolate

1. Gli immobili e le aree vincolate per la loro qualità di Beni Culturali concorrono a costituire un sistema identitario del territorio della Nazione e quindi anche della Provincia e come tali ricevono tutela dallo Stato attraverso le norme della Costituzione e tutto il sistema normativo dedicato, fino ai piani di settore, nonché mediante l'applicazione delle norme del PTCP.
2. Le prescrizioni contenute nel PTCP integrano la disciplina paesaggistica, con incidenza anche per gli aspetti ambientali, per le aree e gli immobili vincolati ex artt. 136, 142, 143 e/o da quest'ultimo articolo individuati e quelli oggetto dei provvedimenti e atti di cui all'art. 157 del D.Lgs 42/2004, anche nel rispetto della pianificazione paesaggistica regionale e di tutta la legislazione nazionale e regionale vigente in materia.
3. Gli immobili e le aree tutelate ai sensi del D.Lgs 42/2004, individuati anche nell'art. 38 della presente normativa, si riflettono nella cartografia del PTCP che si adeguerà alla pianificazione paesaggistica regionale. Tali aree ed immobili sono individuati e rappresentati negli elaborati A.7.1 e A.7.2 che oltre ad essere su supporto cartaceo, insieme agli atlanti, possono essere esaminati sia nel sito ufficiale della Provincia di Perugia in formato PDF, sia nel CD "*Adeguamento del PTCP al PUT L.r. 27/2000, D.C.P. n.59 del 23.07.2002*". Tutti i tematismi che compongono gli elaborati sopracitati possono essere consultati nel Sito Web-Gis attraverso il portale info-cartografico della amministrazione provinciale, nella sezione dedicata. Inoltre le tematiche stabilite nel D.L.gs. 42/04 possono essere individuate ed esaminate, tramite il portale della Regione, che gestisce il vincolo da decreto ed i relativi aggiornamenti, attraverso il sito "www.umbriageo.regione.umbria.it".
4. Le prescrizioni dettate nel presente articolo hanno valore cogente ed immediatamente vincolante rispetto alla pianificazione comunale e costituiscono baluardo di tutela per i Beni e le aree stesse, attuando ed integrando quanto disposto dal D.Lgs 42/2004 e dalla futura pianificazione paesaggistica regionale. Tutta la terminologia utilizzata si intende riferita agli immobili ed alle aree tutelate ai sensi del decreto summenzionato.
E' compito anche dei Comuni, indirizzare la propria azione di governo del territorio e di pianificazione, alla tutela, dei Beni e delle aree citate assicurandone il rispetto e la valorizzazione ai sensi del D.Lgs 42/2004 ed evitando lesioni o alterazioni che possano pregiudicarne la fruizione e la conservazione per le generazioni future.
I comuni svolgono tale azione su detti beni indipendentemente da provvedimenti pregressi di vincolo, dovendo provvedere alla individuazione nel loro territorio di immobili di valore identitario mediante studi e relazioni conoscitive di carattere storico, architettonico e naturalistico che possano consentire interventi adeguati per la qualità dei beni, mantenendo coerenza con le disposizioni del PPR e con le norme e gli atti amministrativi degli organi competenti in materia che ne integrano la disciplina. Essi potranno promuovere anche procedimenti di vincolo relazionandosi con la Soprintendenza e con la Regione, al fine di comporre un quadro conoscitivo ed operativo valido e adeguato.



5. La pianificazione comunale generale ed attuativa e gli interventi di trasformazione urbanistica, edilizia ed ambientale devono essere coerenti con le motivazioni e le finalità contenute nei singoli provvedimenti di tutela e con la salvaguardia degli elementi paesaggistici che connotano gli ambiti vincolati.

6. Tutti gli interventi ammessi sui Beni vincolati devono essere eseguiti in conformità alla legge nazionale e regionale nonché alla pianificazione paesaggistica regionale, in coerenza con l'**allegato A** del PTCP, ed ispirandosi alle linee guida che verranno emesse dalla Provincia in materia al fine di garantire una armonizzazione in ambito di area vasta delle modalità di intervento e dei criteri operativi sugli ambiti vincolati.

Ogni intervento deve inoltre rispettare i principi in materia di progetto integrato di cui all'art. 29, secondo i quali è necessario valutare preventivamente l'incidenza ambientale e paesaggistica del progetto, considerando, anche in chiave precauzionale, i rischi legati alla sicurezza territoriale, oltreché tutte le possibili interferenze, in termini complessivi, sugli immobili e le aree vincolate, atteso che il concetto di Paesaggio esprime un Bene tutelabile in sé, a prescindere da specifiche disposizioni vincolistiche, quale espressione di un valore identitario della Nazione riconosciuto dall'art. 9 della Carta Costituzionale nonché dalle altre fonti nazionali e sovranazionali compresa la Convenzione Europea per il paesaggio.

Per quanto riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente devono rifarsi ai contenuti di cui alla D.G.R. 19.03.07 n.420 adeguata ed integrata ai contenuti della L.r. 1/2015 con D.G.R. 852 del 13.07.2015 e ss.mm.ii..

7. I caratteri della tutela delle zone vincolate di seguito descritte devono essere ricordati ed integrati con la disciplina relativa ai sistemi paesaggistici di cui agli artt. 31, 32 e 33 e con riferimento alle Unità di paesaggio di cui all'art. 25 in cui tali zone ricadono.

8. Bellezze naturali e singolarità geologiche (punto a, art. 136 D. Lgs. 42/04),

Sono le zone attualmente individuate nell'elaborato A.7.1., nel Repertorio alla scala 1:25.000, nelle tavole alla scala 1:10.000 di cui all' art. 4, nonché trattate nell'ambito dei tematismi contenuti nel CD-ROM con scala di acquisizione 1:10.000), costituite dalle bellezze naturali, dalle singolarità geologiche e dai beni paleontologici.

Il PRG recepisce, alla scala 1:10.000 le perimetrazioni del Decreto di vincolo. In tali zone:

- a) è vietata l'alterazione o la lesione delle caratteristiche vegetazionali eventualmente presenti, l'eliminazione degli esemplari botanici se non correttivi della coerenza storico- botanica e la trasformazione delle associazioni vegetali;
- b) salvo diverse norme, sono consentiti unicamente gli interventi conservativi sul patrimonio edilizio esistente
- c) sono vietate tutte le attività di trasformazione edilizia ed urbanistica, nonché ambientali che possano pregiudicare o ledere detti beni.

9. Ville, giardini e parchi (punto b, art. 136 D. Lgs. 42/04),

Sono le zone attualmente individuate nell'elaborato A.7.1, nel Repertorio alla scala 1:25.000, nelle tavole alla scala 1:10.000 di cui all'art. 4, nonché nell'ambito dei tematismi contenuti nel CD-ROM con scala di acquisizione 1:10.000 e costituite da ville ed edifici annessi (casini, cappelle, limonaie, etc.), da giardini e parchi, comprensivi degli elementi di arredo e delle sistemazioni del terreno. Il PRG recepisce, alla scala più opportuna (1:10.000 - 1:2.000) le perimetrazioni del Decreto di vincolo. In tali zone:

- a) sono vietate tutte le attività di trasformazione edilizia, urbanistica ed ambientale che possano pregiudicare detti beni;
- b) sono consentiti gli interventi al patrimonio edilizio esistente che non comportino alterazioni alle strutture storiche, alla conformazione del sito ed al patrimonio vegetazionale, salvo ulteriori prerogative riconosciute dalla normativa vigente;

- c) gli interventi ai giardini storici e ai parchi vincolati sono tenuti al rispetto delle prescrizioni della "Carta dei giardini storici" (Carta di Firenze) redatta dall'Icomos-Ifla il 15/12/1982 riportata nell'allegato B alle presenti norme.

10. Complessi caratteristici (punto c, art. 136 D. Lgs. 42/04).

Sono le zone attualmente individuate negli elaborati A.7.1, nel Repertorio alla scala 1:25.000, nelle tavole alla scala 1:10.000 di cui all'art. 4, nonché nell'ambito dei tematismi contenuti nel CD-ROM con scala di acquisizione 1:10.000, costituite dai complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale.

Il PRG recepisce, alla scala 1:10.000 le perimetrazioni del Decreto di vincolo.

In tali zone:

- a) sono consentite le attività di trasformazione edilizia, urbanistica ed ambientale che non pregiudicano detti beni.
- b) sono consentiti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che non interdichino la fruizione dei Beni ed il godimento delle aree tutelate, fatte salve ulteriori prerogative riconosciute dalla normativa vigente. Tali interventi devono essere redatti secondo le indicazioni riportate nell'**allegato A** alle presenti norme. Gli interventi di nuova edificazione nelle zone omogenee B) D.l 1444/68 e quelli di attuazione di nuovi complessi insediativi zone omogenee C), D), F), D.l 1444/68 previsti dal PRG e dotati di strumenti attuativi dovranno essere redatti alle medesime condizioni.

Per i Comuni il cui territorio risulta, per non meno dell'80%, assoggettato a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 lett. c) del D.Lgs 42/2004:

- 1) il PRG in sede di adeguamento o revisione o variante deve definire, nel rispetto della pianificazione paesaggistica regionale, gli ambiti del territorio dove, per particolari esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, sono ammessi esclusivamente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, così come definiti dalla normativa vigente. L'individuazione di nuovi complessi insediativi, nonché la riconferma o la modifica di quelli previsti e non dotati di strumenti attuativi adottati alla data di entrata in vigore del presente PTCP, deve avvenire in relazione al contenuto del provvedimento di vincolo e nel rispetto di quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art. 34;
- 2) nelle zone omogenee E) di cui al D.l. 1444/68 sono ammessi tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto della pianificazione paesaggistica regionale e della normativa vigente.
I nuovi edifici devono essere ubicati in luoghi non in contrasto con i contenuti del provvedimento di vincolo e nel rispetto di quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art. 34.

Per i Comuni il cui territorio risulta vincolato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 136 co 1 lett c), in percentuale inferiore all'80%:

- 1) il PRG in sede di adeguamento, revisione o varianti non deve prevedere di norma nuovi complessi insediativi (zone omogenee C), D) di cui al D.l. 1444/68 e, per le zone F) sono consentite solo le attrezzature e gli impianti di interesse generale). L'eventuale individuazione di nuovi complessi insediativi nonché la riconferma o la modifica di quelli previsti e non dotati di strumenti attuativi adottati alla data di entrata in vigore del presente PTCP è subordinata alla motivata e dimostrata impossibilità di una diversa soluzione ed alla verifica della compatibilità paesaggistico-ambientale rispetto ai relativi provvedimenti di tutela. Il PRG pertanto deve documentare tale eventuale scelta.
- 2) nelle zone omogenee E) comprese nell'ambito vincolato sono ammessi di norma solamente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alla legge regionale vigente. I terreni agricoli, ricompresi all'interno delle aree vincolate concorrono, assieme a quelli esterni a dette aree alla definizione del volume



ammisibile fermo restando che gli edifici corrispondenti vanno localizzati all'esterno dell'area vincolata, ma in adiacenza ad essa. Qualora l'interessato dimostri di avere tutti i terreni ricadenti all'interno dell'area vincolata, l'ubicazione degli edifici ammessi va definita in relazione ai contenuti del decreto di vincolo e nel rispetto di quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art. 34.

Gli indici di densità in zona agricola sono quelli stabili dalla normativa regionale vigente. I volumi del patrimonio edilizio esistente concorrono alla definizione del volume complessivo ammesso.

Nei Comuni il cui territorio è sottoposto a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 co.1 lett c) del D.Lgs 42/2004 per una percentuale non inferiore all'80% e nei Comuni, comunque vincolati ai sensi e per gli effetti dell'articolo citato, ma in percentuale inferiore, il PRG deve assoggettare le zone omogenee A), B), C), D), E), F) D.l. 1444/68 ricadenti nell'ambito vincolato ad una specifica normativa che:

- sulla base dei contenuti del provvedimento di vincolo;
- nel rispetto del precedente art. 26 e dell'**allegato A** alle presenti norme;
- rifacendosi ai contenuti della normativa vigente per quanto attiene agli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente;
- raccordandosi alla disciplina relativa ai sistemi paesaggistici di cui agli artt. 31, 32 e 33 e con riferimento alle Unità di Paesaggio di cui all'art. 25;
- nel rispetto di quanto previsto dai commi 4 e 6 dell'art. 34;

Il PRG disciplina le modalità di intervento prioritariamente finalizzate alla valorizzazione degli elementi ambientali, ad un corretto inserimento paesaggistico degli edifici, alla qualificazione edilizia, alla difesa dei valori architettonici e tipologici di pregio presenti, al recupero e alla riqualificazione edilizia e urbanistica del patrimonio edilizio esistente; disciplini inoltre per le zone omogenee E), in coerenza con la normativa e la pianificazione paesaggistica regionale, le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di valore culturale e tipico censito o meno, nonché gli interventi relativi alla realizzazione di recinzioni, impianti aerei, muri di contenimento, elementi di arredo ed altri elementi che possano influire sulla conformazione estetico architettonico del bene stesso.

L'adeguamento del PRG ai contenuti di cui sopra deve reputarsi automatico. E' esclusa la nuova edificazione nelle zone omogenee tranne nei casi ammessi dalla legge regionale.

11. Bellezze panoramiche (punto d, art. 136 D. Lgs. 42/04).

Sono gli ambiti attualmente identificati nell'elaborato A.7.1. nel Repertorio in scala 1:25.000, nelle tavole alla scala 1:10.000 di cui all'art. 4, nonché nell'ambito dei tematismi contenuti nel CD-ROM con scala di acquisizione 1:10.000. Il PRG recepisce, alla scala più opportuna (1:10.000) le perimetrazioni del Decreto di vincolo.

In tali ambiti:

- a)** sono consentiti esclusivamente gli interventi che non alterino le caratteristiche peculiari del luogo, la sua immagine paesaggistica e le prospettive panoramiche.
- b)** gli interventi ammessi sono quelli previsti al comma precedente, nel rispetto e secondo i limiti della L.R 1/2015 nonché della pianificazione paesaggistica regionale. La loro attuazione dovrà salvaguardare l'integrità delle visuali panoramiche e dei punti di affaccio ed essere progettati ed eseguiti secondo le indicazioni riportate nell'**allegato A** alle presenti norme e, per quanto attiene al recupero del patrimonio edilizio esistente, rifacendosi anche ai contenuti di cui alla D.G.R. 19.03.07 n.420 adeguata ed integrata ai contenuti della L.r. 1/2015 con D.G.R. 852 del 13.07.2015 e ss.mm.ii.. Il PRG deve verificare le interferenze con gli atti di vincolo, definire le mitigazioni necessarie, dettare, all'interno della specifica normativa di cui al precedente comma.



12. All'interno delle aree protette, in coerenza con il D.P.G.R. n.61 del 10.02.98 e tutta la normativa succedutasi in materia, tra cui la DGR 08 febbraio 2010, n. 161, la D.G.R. del 23 febbraio 2009, n. 226, la L.R. n. 29/99 modificata con L.R. n. 4/2000, nonché in armonia con la L.R 1/2015 sono consentiti solo interventi che non alterino l'equilibrio dell'ambiente naturale esistente, quelli ricompresi in piani pubblici di settore, quelli di aree di valenza regionale.

Il PTCP elabora documenti, studi e rilievi cartografici che possano costituire visione di insieme intercomunale per la migliore e più coerente azione di governo del territorio anche su area vasta, ed evitare cesure paesistiche o naturalistiche incoerenti con i vincoli su detti beni.

Art.38

Principi afferenti la tutela delle aree ai sensi del D.Lgs 42/2004

1. Le aree tutelate trovano rispondenza nel sistema cartografico del PTCP, nel rispetto del D.Lgs 42/2004 nonché degli ambiti previsti dal Piano Paesaggistico regionale e della disciplina in esso contenuta.
2. Il PTCP, nel rispetto della pianificazione paesaggistica regionale, recepisce la normativa vigente dettando prescrizioni per gli ambiti ricompresi nelle proprie Tavole ed Elaborati, unitamente a linee guida e documenti programmatici indirizzati ai Comuni in sede di pianificazione ed agli Enti competenti in materia paesaggistica ed ambientale, al fine di promuovere un azione di governo del territorio d'area vasta tesa ad integrare sul territorio gli effetti urbanistici, paesaggistici ed ambientali.
3. I caratteri della tutela e valorizzazione delle aree vincolate di seguito descritte, devono essere raccordati ed integrati con la disciplina relativa ai sistemi paesaggistici di cui agli artt. 31, 32 e 33 e con riferimento alle Unità di Paesaggio di cui all'art. 25 , in cui tali aree ricadono.
4. La tutela e la salvaguardia delle aree, ed in generale dei Beni vincolati, assicura il mantenimento delle caratteristiche storiche, ambientali e culturali del territorio della Provincia, secondo quanto disciplinato dalla pianificazione paesaggistica regionale. A tal fine il PTCP disciplina gli interventi ammessi in modo coerente al provvedimento di vincolo, nonché in adesione ai principi di mantenimento, salvaguardia e valorizzazione della corretta e migliore fruizione delle Aree e dei Beni tutelati. Pertanto gli interventi ammessi devono essere progettati ed eseguiti in modo coerente con quanto riportato nell'articolo 29 e nell'**allegato A** alle presenti norme, anche per quanto attiene al recupero del patrimonio edilizio esistente.

5. **Ambiti lacustri (lettera b), comma 1, art.142 D. Lgs. 42/04 e D.G.R. 22.09.95 n.7131).**

Gli ambiti lacustri comprendono il Lago Trasimeno e quelli interessati dal bacino del Chiascio:

a) **Lago Trasimeno.**

La disciplina paesaggistica inerente l'ambito lacustre del Lago Trasimeno, individuato nell'elaborato A.7.1, nel Repertorio in scala 1:10.000 di cui all'art. 4, nonché nell'ambito dei tematismi contenuti nel CD-ROM con scala di acquisizione 1:10.000, attiene all'Area naturale protetta "Parco del Trasimeno", istituita con L. R. 9/95.

Tale ambito, vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004 lett. c) art. 136 come complesso caratteristico è assoggettato a quanto previsto dall'art. 37 con particolare attenzione alla vegetazione caratteristica delle zone di transizione tra terra e acqua tipica delle zone umide. I prati umidi ricadenti in tale ambito sono tutelati e ne è espressamente vietata la messa a coltura ed ogni manomissione che ne alteri i caratteri indispensabili alla loro conservazione. (**allegato D**).

b) Bacino del Chiascio

Gli ambiti di rispetto dal Bacino del Chiascio sono attualmente individuati nella cartografia del piano.

Il PRG recepisce tale limitazione.

In tali ambiti:

- 1) sul patrimonio edilizio esistente salvo diverso e più restrittivo vincolo, sono consentiti gli interventi finalizzati al miglioramento della qualificazione edilizia e tenuto conto del valore paesaggistico delle aree interessate, in armonia con la normativa nazionale e regionale vigente.
- 2) non devono essere di norma previsti, compatibilmente con la normativa vigente, nuovi complessi insediativi (zone omogenee C), D) di cui al D.M. 1444/68, per le zone omogenee F) sono consentiti solo i nuovi complessi insediativi i cui servizi sono volti alla valorizzazione ambientale).
 La previsione di nuovi complessi insediativi nonché la riconferma o la modifica di quelli già previsti è subordinata alla motivata e dimostrata impossibilità di una diversa soluzione ed alla verifica della compatibilità paesaggistico - ambientale rispetto ai relativi provvedimenti di tutela. Il PRG pertanto in fase di adeguamento o revisione o variante dovrà documentare tale eventuale scelta
- 3) Il PRG potrà prevedere aree per attrezzature di uso pubblico destinate esclusivamente alla fruizione del bene ed alla valorizzazione turistico-ricreativa e sportiva limitatamente all'area del lago, a tal fine dovrà dettare la normativa che, in relazione ai caratteri ambientali e paesaggistici dell'area, ne definisce la localizzazione e disciplina le modalità di intervento e di valorizzazione.

6. Ambiti fluviali (lettera c, comma 1, art.142 D. Lgs. 42/04 e D.G.R. 22.09.95 n.7131)

a) Aree di interesse paesaggistico - Fasce di rispetto dei corsi d'acqua.

Le distanze sono calcolate dal confine demaniale o almeno a partire dal piede degli argini e loro accessori e, in assenza di arginatura, dal ciglio superiore della sponda di cui all'**allegato D**.

Tali aree sono attualmente definite nel Repertorio alla scala 1:25.000 e nell'ambito dei tematismi contenuti nel CDROM a scala di acquisizione 1:10.000.

In tali aree, salvo più restrittivi vincoli per quelle che rientrano nell'art. 35:

- 1) sono tutelati i corpi idrici superficiali e le formazioni ripariali ad essi collegate che costituiscono i principali componenti delle reti ecologiche alla scala territoriale regionale e comunale (RERU) a cui dovranno prioritariamente ricollegarsi le azioni di salvaguardia e di valorizzazione sviluppate a livello comunale, compresa la previsione di zone a parco, zone di verde pubblico e privato, che andranno qui prioritariamente individuate dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi
- 2) è consentita l'attività agricola nel rispetto morfologico, idrogeologico, geomorfologico e strutturale del suolo.
- 3) salvo quanto previsto dalla normativa regionale è vietata ogni forma di edificazione all'esterno dei centri abitati a distanza inferiore ai 100 metri dalle rive dei laghi e dalle sponde dei corsi d'acqua. Il PRG, sulla base di specifiche indagini di valutazione del rischio idraulico e tenuto conto della tutela degli aspetti naturalistico-ambientali nonché delle caratteristiche morfologiche dell'area interessata può ridurre tale distanza fino a 30 m, motivando specificatamente tale scelta sulla base di valutazioni tecniche e naturalistiche idonee ad evitare lesioni al Bene tutelato.
 All'interno dei centri abitati definiti dal PRG la fascia di inedificabilità è di 30 m.
 Il PRG, sulla base di specifiche indagini di valutazione del rischio idraulico, geologico, delle caratteristiche morfologiche dell'area, nonché degli aspetti naturalistici ambientali per le zone omogenee B), e per quelle omogenee C), D), F)



D.I. 1444/68 dotate di Piano Attuativo adottato alla data di entrata in vigore del presente PTCP, può ridurre la distanza di inedificabilità di 30 metri dalle sponde dei fiumi, fermo restando il divieto di edificabilità per una fascia di 10 metri dalle stesse sponde. Il PRG detta, sulla base delle verifiche di cui sopra e con le limitazioni da esse eventualmente imposte, la relativa disciplina.

- 4) è vietata la realizzazione di opere ed impianti che rechino pregiudizio ai corpi d'acqua, agli argini e alle rive e alle presenze bio-vegetazionali. Le opere di sistemazione idraulica dovranno essere improntate, ove possibile, a criteri di naturalità e all'uso di biotecnologie. Sono di norma vietate opere di canalizzazione dei corpi idrici naturali salvo che tali opere si rendano necessarie per indifferibili ragioni di sicurezza dal rischio idraulico o igienico – sanitarie.
 - 5) non devono essere di norma previsti nuovi complessi insediativi (zone omogenee C), D), F) di cui al D.M. 1444/68). La individuazione di nuovi complessi insediativi nonché la riconferma o la modifica di quelli già eventualmente previsti, compatibilmente con la normativa regionale vigente, è subordinata alla motivata e dimostrata impossibilità di una diversa soluzione ed alla verifica della compatibilità paesaggistico – ambientale rispetto ai relativi provvedimenti di tutela. Il PRG pertanto in fase di adeguamento o revisione o varianti deve documentare tale eventuale scelta.
 - 6) sul patrimonio edilizio esistente, salvo diverso e più restrittivo vincolo, sono consentiti gli interventi finalizzati al miglioramento della qualificazione edilizia e tenuto conto del valore paesaggistico delle aree interessate, nel rispetto e secondo i limiti della normativa regionale vigente.
 - 7) sono inoltre ammessi gli interventi necessari alla realizzazione o adeguamento di impianti idroelettrici per la produzione di energia, quelli necessari alla regimazione dei corpi idrici, nonché quelli volti all'utilizzo ed alla valorizzazione delle risorse idriche naturali, gli interventi per la valorizzazione ambientale realizzati con metodologie di basso impatto, nonché quelli per la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, quando il proponente dimostri la impossibilità di soluzioni alternative, sono altresì consentiti gli interventi diretti alla realizzazione di impianti legati all'attività della pesca, anche sportiva, e all'orticoltura, la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative all'aperto. Per tali interventi il PRG detta la relativa disciplina in coerenza con la normativa regionale vigente.
Il PRG deve perimetrare in termini fondiari alla scala 1:10.000 dette aree.
- b) Il PTCP inoltre ha definito le aree di salvaguardia paesaggistica dei corsi d'acqua principali di rilevanza territoriale. Tali aree sono definite nel Repertorio alla scala 1:25.000 nonché dai tematismi contenuti nel CD ROM alla scala di acquisizione 1:10.000. In tali aree le limitazioni di cui ai precedenti punti hanno valore di Direttive ai sensi dell'art. 5.
Il PRG dovrà recepire in termini fondiari, alla scala 1:10.000, dette aree, con gli scostamenti commisurati al passaggio di scala. Qualora il Comune si discosti in maniera significativa dalla perimetrazione del PTCP dovrà dimostrare ed adeguatamente motivare tale scostamento.
Fermi rimangono gli effetti del PAI, nonché del PTA, rispetto agli interventi di cui sopra.

7. Ambiti montani (lettera d), comma 1, art. 142 D. Lgs. 42/04.

Sono le aree attualmente definite nell'elaborato A.7.1 e nel Repertorio alla scala 1:25.000, nonché nell'ambito dei tematismi contenuti nel CD-ROM, costituite dagli ambiti montani posti al di sopra dei 1.200 mt s.l.m.

In tali aree:



- a) sono vietate tutte le attività di trasformazione edilizia, urbanistica ed ambientale, che possono pregiudicare le caratteristiche dei luoghi;
- b) non possono essere di norma previsti nuovi complessi insediativi nelle zone omogenee C), D), F) di cui al D.M. 1444/68. La individuazione di nuovi complessi insediativi nonché la riconferma o la modifica di quelli già eventualmente previsti è subordinata alla motivata e dimostrata impossibilità di una diversa soluzione ed alla verifica della compatibilità rispetto ai relativi provvedimenti di tutela. Il PRG pertanto in fase di adeguamento o revisioni o varianti deve documentare tale eventuale scelta;
- c) sul patrimonio edilizio esistente, salvo diverso e più restrittivo vincolo, sono consentiti gli interventi di recupero e risanamento nel rispetto del vincolo e fermo restando l'obbligo di autorizzazione paesaggistica.
Il PRG potrà prevedere attrezzature ed impianti finalizzati al godimento della risorsa ambientale e quelle destinate ad attività zootecniche legate ad allevamenti di tipo brado e semibrado, a tal fine deve dettare la normativa che disciplina le modalità di intervento in relazione al carattere ambientale e paesaggistico dell'area.

8. Ambiti dei parchi (lettera f), comma 1, art. 142 D. Lgs. 42/04.

Nelle aree attualmente definite negli elaborati A.7.1 e A.7.2, nel Repertorio alla scala 1:25.000, nelle Tavole alla scala 1:10.000 di cui all'art. 4, nonché nell'ambito dei tematismi contenuti nel CD-ROM a scala di acquisizione 1:10.000, costituite dai Parchi nazionali e regionali, la normativa paesaggistica di riferimento è quella definita dal Piano del parco ove approvato.

9. Ambiti delle aree boscate (lettera g), comma 1, art. 142 D. Lgs. 42/04).

Tali aree devono essere delimitati in termini fondiari dal P.R.G..

In tali aree, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R.28/2001 ss.mm.ii e dalla L.R. 1/2015 nonché da tutta la normativa nazionale vigente in materia tra cui il Regio Decreto del 30 dicembre 1923 n. 3267 ed il D.Lgs 3 aprile 2018 n. 34, , salvo più restrittivi vincoli per quelle aree che rientrano nell'art. 35 delle presenti norme, sono ammesse:

- a) la realizzazione degli impianti e servizi necessari alla silvicoltura, alla migliore utilizzazione del bosco o comunque alla sua conservazione, valorizzazione e sviluppo;
 - b) la ricostruzione e il reimpianto dei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi con essenze autoctone; gli interventi colturali e di manutenzione dei soprassuoli boschivi; la ripulitura delle fasce di bosco lungo le strade; la riattivazione della viabilità forestale; la costituzione di fasce tagliafuoco;
 - c) le opere (torri, posti di avvistamento, serbatoi d'acqua, invasi e relative attrezzature) ed in generale tutti gli interventi sia pubblici che privati, finalizzati al controllo del territorio ed alla prevenzione e l'estinzione degli incendi;
 - d) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente purché non alterino le caratteristiche e la fruizione dell'area tutela, in armonia con la normativa vigente
 - e) l'attività estrattiva compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni con il regime delle acque con la caduta dei massi con l'azione frangivento nel rispetto delle modalità e procedure di cui alla L.R. 2/2000 e R.R. 3/2005, nonché in conformità del PRAE approvato con DCR n.465 del 9 febbraio 2005.
- In tali aree, considerate capitale naturale nazionale e Bene di rilevante interesse pubblico per la stabilità ed il benessere delle generazioni presenti e future, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R.28/2001ss.mm.22 e dalla L.R. 1/2015, nonché da tutta la normativa nazionale vigente in materia tra cui il Regio Decreto del 30 dicembre 1923 n. 3267 ed il D.Lgs 3 aprile 2018 n. 34, salvo più restrittivi vincoli per quelle aree che rientrano nell'art. 36 delle presenti norme, è vietato:
- f) il prelievo non regolamentato di biomassa;
 - g) la realizzazione di nuove infrastrutture ed impianti a rete e puntuali. E' consentita la realizzazione solo per opere di rilevante interesse pubblico, dimostrando l'impossibilità

- di soluzioni diverse ed alternative ed attuando tutte le opportune misure di tutela dei valori paesaggistici e di continuità con la biocenosi;
- h)** la realizzazione di opere e i movimenti di terra che alterino in modo irreversibile la morfologia dei suoli e del paesaggio;
 - i)** l'aratura con totale estirpazione della vegetazione esistente per destinare l'area all'allevamento;
 - j)** la circolazione e la sosta dei motoveicoli ed autoveicoli al di fuori della rete viaria;
 - k)** la realizzazione di nuovi interventi edilizi;
 - l)** nel caso di insediamenti edilizi a distanza inferiore a 500 m. dalle aree boscate è fatto salvo quanto indicato all'art. 15 della L.R. 28/2001 ss.mm.ii e dalla normativa vigente.
 - m)** Nelle aree boscate che siano state percorse dal fuoco è vietato ogni intervento edificatorio, fatto salvo quanto autorizzato in data antecedente all'incendio. E' consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.
I rimboschimenti dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni specificate nell'art. 30 "Indicazioni per i rimboschimenti".

Per le aree boscate l'eventuale contrasto tra situazione di fatto e situazione di diritto (prevista nelle cartografie o nei Piani) viene risolto, previo accertamento delle autorità e degli Enti competenti, riconoscendo prevalenza alla reale consistenza dell'area ed all'effettiva possibilità per la stessa di essere configurata quale Bosco secondo la normativa vigente. Un'area boscata è qualificabile dalla presenza effettiva del bosco, quando cioè un terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, abbia i requisiti indicati dalla normativa in materia, (ad es. estensione, copertura, ecc), e ciò indipendentemente dal dato che la zona sia riportata come tale in specifici elenchi. Fermo rimanendo che, ai sensi del D.Lgs 42/2004 oggetto del vincolo non è il bosco in sé, ma il territorio coperto dai boschi, ai fini dell'individuazione della disciplina e della nozione di bosco occorrerà fare riferimento alle definizioni normative in materia sugli elementi costitutivi che consentono l'effettivo riscontro nella realtà del bosco.

10. Ambiti degli usi civici (lettera h), comma 1, art.142 D. Lgs. 42/04)

Nelle aree attualmente definite nell'elaborato A.7.1, nel Repertorio alla scala 1:25.000 nonché rintracciabili nelle Carte regionali e visibili nel sito Webgis della Regione Umbria, qualificate come zone interessate da usi civici valgono le norme di cui alle lettere d) e g) del comma 1, articolo 142 D. Lgs. 42/04 rispettivamente "Ambiti montani" e "Ambiti delle aree boscate" e quelle della legge 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi".

11. Ambiti della zone umide (lettera i), comma 1, art.142 D. Lgs. 42/04).

L'area ed il sito compreso negli elenchi di cui al D.P.R. n. 448 del 13 marzo 1976 di protezione delle zone umide di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar) è quella della palude di Colfiorito ed è ricompresa entro il perimetro dei relativi Parchi regionali di cui alla normativa vigente. Tale ambito è assoggettato a quanto previsto in materia di "Ambiti dei Parchi".

12. Ambiti di interesse archeologico (lettera m), comma 1, art.142 D. Lgs. 42/04).

Sono le aree riportate negli elaborati A.7.1 e A.7.2, nel Repertorio alla scala 1:25.000, nelle Tavole alla scala 1:10.000 di cui all'art. 4, nonché dai tematismi contenuti nel CD-ROM con scala di acquisizione 1:10.000 come "aree archeologiche definite" che comprendono le aree sottoposte a tutela ai sensi della lettera m) comma 1, art.142 del D.Lgs 42/2004.

Nelle aree di interesse archeologico sottoposte a tutela ai sensi della lettera m), l'esercizio delle funzioni Comunali viene espletato interessando la Soprintendenza, fermo sempre l'obbligo di autorizzazione paesaggistica e di valutazione, anche preventiva, dei singoli interventi ai fini del corretto inserimento di ogni opera urbanistica nel contesto paesaggistico, ambientale, storico e culturale del territorio della Provincia.

13. Le direttive riguardanti le "Aree ad alta esposizione panoramica" (AEP) di cui all'art. 28 ed art. 34, assumono valore di prescrizione nell'ambito delle aree soggette a tutela paesaggistico-ambientale di cui al D.L.gs. 42/04 e ss.mm.ii, salvo ulteriori specificazioni da parte del futuro PPR.
14. Per gli ambiti ricompresi nel presente articolo, ove ricadenti nelle ipotesi di cui all'art. 112 L.R 1/2015, le autorizzazioni ed i provvedimenti emessi sono condizionati dal parere della Commissioni comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio secondo la disciplina prevista dall'articolo citato, se nominata.

Gli ambiti individuati dal presente articolo sono assoggettati alle limitazioni e alle modalità contenute nei commi 2,3,4 dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004

Art.39

Impianti FER, eolici, fotovoltaici e biomasse

1. Nelle aree riconosciute come patrimonio dell'Unesco della Valnerina e di Assisi, nei Siti di interesse comunitario (SIC) e in tutte le aree vincolate o riconosciute di interesse naturalistico e paesaggistico ai sensi della legislazione vigente e della pianificazione paesaggistica regionale è vietata, inderogabilmente, l'installazione di impianti eolici, fotovoltaici e di biomasse, conformemente al regolamento regionale 7 del 29 luglio 2011.
2. Nelle aree compromesse, ovvero quelle esenti da prescrizioni ed esigenze di tutela, l'installazione si modula secondo parametri elaborati da studi specifici promossi ed aggiornati dalla Provincia, che costituiscono contributo anche per i Comuni del territorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 ultimo comma.
3. Tutti gli atti abilitativi in precedenza rilasciati restano validi con possibilità di valutazione partecipata circa future delocalizzazioni rette anche da criteri di premialità che possano favorire la dismissione degli impianti nelle aree tutelate.
4. La Provincia emette il proprio parere in sede di Conferenza di servizi finalizzata al rilascio del provvedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.lgs 387/2003 nel rispetto delle linee guida ministeriali di cui al D.M. del 10 settembre 2010 e dei seguenti criteri inderogabili:
 - a) corretta valutazione ed adeguata ponderazione di tutti gli interessi afferenti il procedimento finalizzato al rilascio del titolo autorizzatorio legittimante l'installazione e l'esercizio di impianti FER.
 - b) valutare sia l'interesse sotteso alla promozione ed allo sviluppo di energie rinnovabili, sia tutti gli interessi sottesi alla tutela e valorizzazione dell'Ambiente e del paesaggio; inteso quest'ultimo come patrimonio identitario dell'intero territorio provinciale e salvaguardato indipendentemente dalla previsione di appositi vincoli. L'Ambiente deve essere protetto anche nella sua dimensione biologica, in termini di tutela della biodiversità che trova consacrazione normativa nella Convenzione di Aarhus ed in quella sulla biodiversità, entrambe recepite nel nostro ordinamento.
 - c) tenere conto, prioritariamente, della necessità dell'installazione dell'impianto FER in termini di fabbisogno energetico e di debito come energia alternativa, considerato il dovere di equa ripartizione degli impianti sul territorio(cd. Burden Sharing).
 - d) privilegiare per l'installazione, in ogni caso, zone già compromesse del territorio, ponderando, specie per le zone agricole, tutti gli elementi di cui al punto b), nel rispetto di tutta la normativa vigente ed in particolare delle linee guida di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010

- e) prevedere sempre misure di mitigazione che possano attenuare l'impatto territoriale dell'impianto, specie quello visivo, nonché misure compensative che configurino ristoro territoriale rispetto alla lesione paesaggistica ed ambientale subita con l'installazione.
5. I criteri di cui al comma precedente rappresentano parametro di legittimità per gli atti rilasciati dalla provincia nei procedimenti in materia e costituiscono principi ispiratori per l'azione pianificatoria e le scelte urbanistiche adottate dai Comuni.
6. La Provincia, in tutti i procedimenti afferenti l'approvazione ovvero il rinnovo di titoli autorizzatori circa l'esercizio di impianti a biomasse ovvero qualunque altro impianto destinato a smaltire e/o bruciare residui vegetali altri tipi di prodotto, anche rifiuto, partecipa nei procedimenti citati rispettando l'inderogabile principio di tutela della salute umana e privilegiando sempre scelte eco-compatibili. Gli impianti a biomasse, e comunque tutti quelli che utilizzano la combustione per produrre energia, sono soggetti al rigoroso rispetto del principio di precauzione e potranno essere autorizzati, ove compatibili secondo i seguenti parametri:
- a. adeguata distanza dai centri abitati o da luoghi di insediamento umano;
 - b. istruttoria preventiva atta a verificare l'assenza di qualsiasi interferenza con la salute umana e con l'Ambiente in genere
 - c. assenza di interferenza con l'immagine del territorio, la vocazione turistica, il contesto considerato unitariamente quale somma dei complessi valori tradizionali dell'Umbria.



ALLEGATO A

SULLA REDAZIONE DEI PROGETTI NEGLI AMBITI DI RILEVANZA PAESAGGISTICA E AMBIENTALE. (Secondo i criteri, gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del PTCP).

Premessa

L'impostazione del PTCP, i tematismi in esso rappresentati, le esigenze in esso espresse e le finalità perseguite portano a considerare come ideale e coerente con tale strumento una progettazione calibrata sui criteri di cui a seguito.

Il progetto è opportuno che sia preceduto da un'analisi preventiva e puntuale del contesto in cui va eseguito, e questo sotto plurimi aspetti di interesse del PTCP: ambientale, culturale, paesaggistico, storico-architettonico, estetico, afferente la salute umana e la sicurezza territoriale.

L'analisi preventiva affronterà i diversi tematismi citati tenendo conto delle soluzioni possibili e motivando la scelta adottata, così da rappresentare le gerarchie di valori seguite.

L'esito della scelta dovrà assicurare la minor lesione possibile rispetto ai vari Beni e interessi sopra evidenziati ed un inserimento armonico nel contesto oggetto di studio. Lo studio si estenderà anche agli effetti dell'intervento sotto l'aspetto socio-economico, territoriale, paesaggistico ed ambientale, al fine di garantire la qualità del progetto in termini di coerenza rispetto al complesso valoriale delineato e disciplinato nel PTCP.

La fattibilità del progetto, pertanto, verrà valutata anche in relazione al suo impatto paesaggistico ed ambientale ed alle misure di mitigazione che lo stesso prevede al fine di garantire il miglior inserimento dell'intervento rispetto all'ambito di riferimento.

L'oggetto dell'analisi e della valutazione quindi, non sarà più solamente limitato agli elementi fisici della realtà che circonda l'intervento medesimo, ma si estenderà al rapporto di tutte le componenti (percezione visiva, cultura storica, vivibilità, degrado, resilienza) della popolazione e della collettività coinvolta.

Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, per la redazione di progetti paesaggistici di cui all'art. 29 delle NTA del PTCP, ed in generale per tutti quegli interventi ricadenti in aree vincolate ovvero oggetto di disciplina del PTCP medesimo, si rende doveroso il rispetto della normativa vigente in materia di documentazione necessaria ai fini della verifica della compatibilità paesaggistica di cui al DPCM 12.12.2005. Unitamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto citato, si ricorda anche, per le norme ancora vigenti, il DPR n. 207 del 2010 che disciplina i contenuti della progettazione per quanto attiene alla realizzazione di opere pubbliche di cui al D.Lgs 50/2016. La coerenza con il PTCP sarà valutata tramite specifica relazione che dovrà essere presentata dai progettisti congiuntamente alla relazione paesaggistica ed allo studio preliminare di fattibilità del progetto, dovendo assicurare il rispetto dei contenuti minimi richiesti dal Piano e dalle Tavole ad esso allegare.

ALLEGATO C

ABACHI DELLE SPECIE VEGETALI

(Criteri, indirizzi, direttive, prescrizioni del PTCP - art. 27, comma 1 e art. 30 comma 1, lett. A, B, C.).

ABACO SPECIE VEGETALI (Alberi e arbusti) AMBITO BASSO-COLLINARE (100-500 M)									
NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	Albero	Arbusto	Altezza	Sempreverde	Caducifoglie	Esposizione	Terreno	Note
Acer campestre	Acer campestre	X		7-12 m		X	Sole/mezz'ombra	Tutti i terreni	
Alloro	Laurus nobilis	X		10-12 m	X		Sole/Ombra	Tutti i terreni	
Berretta di prete, Evonimo	Euonymus europaeus		X	5-6 m		X	Sole/mezz'ombra	Terreno calcareo	
Biancospino	Crataegus monogyna		X	5-6 m		X	Sole/mezz'ombra	Terreno calcareo	
Biancospino	Crataegus oxyacantha		X	6-8 m		X	Sole/mezz'ombra	Tutti i terreni	
Carpino nero	Ostrya carpinifolia	X		20-25 m		X	Ombra/mezz'ombra	Terreni calcarei e marnosi, sopporta quelli argillosi	Fino a 1000 -1200 m di quota
Corniole	Cornus mas		X	5-7 m		X	Ombra	Terreno umido calcareo	
Farnia	Quercus pedunculata	X		35-40 m		X	Sole/mezz'ombra	Terreni freschi, profondi, fertili, suoli leggermente acidi	Falda freatica molto superficiale
Galso bianco	Morus alba	X		10-15 m		X	Sole/Ombra	Terreno umido Argilloso/Sabbioso	
Gelso nero	Morus nigra	X		10-15 m		X	Sole/Ombra	Terreno umido Argilloso/Sabbioso	
Ginepro comune	Juniperus communis		X	2-3 m	X		Sole/mezz'ombra	Sopporta terreni molto aridi	
Ginepro rosso	Juniperus oxycedrus		X	4-5 m	X		Sole	Sopporta terreni molto aridi	Fino a 400 m di quota
Ginestra	Spartium junceum		X	0,5-3 m	X		Sole	Calcareo, argilloso	
Ginestra dei carbonai	Cytisus scoparius		X	1,5-1 m		X	Sole	Terreni acidi	
Leccio	Quercus ilex	X		20-25 m	X		Sole	Terreno calcareo, marnoso calcareo	Fino a 700-1000 m di quota
Ligustro	Ligustrum vulgare		X	2 m	X	X	Sole/mezz'ombra	Tutti i terreni purchè freschi e umidi	
Maggiociondolo	Laburnum anagyroides		X	10 m		X	Sole	Terreno calcareo	Fino a 1000 m di quota
Nocciolo	Corylus avellana	X		5-7 m		X		Terreno umido Calcareo	Fino a 1800 m di quota
Ontano nero	Alnus glutinosa	X		15-20 m		X	Sole	Terreno umido Argilloso/Sabbioso	Falda freatica molto superficiale
Orniello	Fraxinus ornus	X		5-8 m		X	Mezz'ombra	Terreno fresco e umido, calcareo o argilloso	Fino a 1000 m di quota
Pioppo bianco	Populus alba	X		30-35 m		X	Sole	Terreno umido Argilloso/Sabbioso	



Pioppo cipressino	Populus nigra var. italica	X		25-30 m		X	Sole	Terreno umido Argilloso/Sabbioso	Falda freatica molto superficiale
Pioppo nero	Populus nigra	X		25-30 m		X	Sole	Terreno umido Argilloso/Sabbioso	Falda freatica molto superficiale
Prugnolo	Prunus spinosa		X	3-4 m		X	Sole/mezz'ombra	Terreni calcarei poveri e sassosi	
Rovere	Quercus petraea	X		30-40 m		X	La pianta giovane ama l'ombra, poi necessita di piena luce	Terreni pietrosi e ben drenati, suoli leggermente acidi	Da 300 a 1000 m di quota
Roverella	Quercus pubescens	X		15-20 m		X	Sole	Calcareo, argilloso	
Salice bianco	Salix alba	X		20-25 m		X	Sole/Ombra	Terreni umidi	Falda freatica molto superficiale
Sanguinella	Cornus sanguinea		X	4-5 m		X	Sole/mezz'ombra	Terreno umido calcareo	
Sorbo comune	Sorbus domestica	X		25-30 m		X	Sole	Terreni calcarei poveri e sassosi	Fino a 800 m di quota
Sorbo degli uccellatori	Sorbus aucuparia		X	8-9 m			Sole	Tutti i terreni purchè freschi e umidi	Fino a 1500 m di quota
Sorbo domestico	Sorbus domestica	X		10-12 m		X	Sole	Terreno calcareo ma si adatta a tutti i terreni	Fino a 800 m di quota
Sorbo torminale	Sorbus torminalis	X		15-20 m		X	Sole	Terreno acidi, sub-acidi, argillosi ma anche calcarei	Da 300 a 800 m di quota

ABACO SPECIE VEGETALI (Alberi e arbusti) AMBITO ALTO-COLLINARE (500-1000 m)

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	Albero	Arbusto	Altezza	Sempreverde	Caducifoglie	Esposizione	Terreno	Note
Berretta di prete, Evonimo	Euonymus europaeus		X	5-6 m		X	Sole/mezz'ombra	Terreno calcareo	Fino a 800 m di quota
Biancospino	Crataegus monogyna		X	5-6 m		X	Sole/mezz'ombra	Terreno calcareo	
Biancospino	Crataegus oxyacantha		X	6-8 m		X	Sole/mezz'ombra	Tutti i terreni	
Carpino nero	Ostrya carpinifolia	X		20-25 m		X	Ombra/mezz'ombra	Terreni calcarei e marnosi, sopporta quelli argillosi	
Corniolo	Cornus mas		X	5-7 m		X	Ombra	Terreno umido calcareo	
Farnia	Quercus pedunculata	X		35-40 m		X	Sole/mezz'ombra	Terreni freschi, profondi, fertili, suoli leggermente acidi	Falda freatica molto superficiale
Frassino	Fraxinus excelsior	X		40 m		X	Sole/mezz'ombra	Terreni freschi e fertili	
Ligustro	Ligustrum vulgare		X	2 m	X	X	Sole/mezz'ombra	Tutti i terreni purchè freschi e umidi	
Nocciolo	Corylus avellana	X		5-7 m		X	Ombra/mezz'ombra	Terreno fresco e neutro	Falda freatica molto superficiale
Ontano nero	Alnus glutinosa	X		15-20 m		X	Sole	Terreno umido Argilloso/Sabbioso	Falda freatica molto superficiale
Pioppo bianco	Populus alba	X		30-35 m		X	Sole	Terreno umido Argilloso/Sabbioso	
Pioppo cipressino	Populus nigra var. italica	X		25-30 m		X	Sole	Terreno umido Argilloso/Sabbioso	Falda freatica molto superficiale
Pioppo nero	Populus nigra	X		25-30 m		X	Sole	Terreno umido Argilloso/Sabbioso	Falda freatica molto superficiale



Pioppo tremulo	Populus tremula	X		20-25 m		X	Sole	Terreni freschi e fertili	Fino a 1800 m di quota
Prugnolo	Prunus spinosa		X	3-4 m		X	Sole/mezz'ombra	Terreni calcarei poveri e sassosi	
Rovere	Quercus petraea	X		30-40 m		X	La pianta giovane ama l'ombra, poi necessita di piena luce	Terreni pietrosi e ben drenati, suoli leggermente acidi	Da 300 a 1000 m di quota
Roverella	Quercus pubescens	X		15-20 m		X	Sole	Calcareo, argilloso	
Salice bianco	Salix alba	X		20-25 m		X	Sole/Ombra	Terreni umidi	Falda freatica molto superficiale
Salice rosso	Salix purpurea		X	4-6 m		X		Terreni umidi Ghiaioso/sassoso	Falda freatica molto superficiale
Sanguinella	Cornus sanguinea		X	4-5 m		X	Sole/mezz'ombra	Terreno umido calcareo	
Sorbo comune	Sorbus domestica	X		25-30 m		X	Sole	Terreni calcarei poveri e sassosi	Fino a 800 m di quota
Sorbo degli uccellatori	Sorbus aucuparia		X	8-9 m			Sole	Tutti i terreni purchè freschi e umidi	Fino a 1500 m di quota

ABACO SPECIE VEGETALI (Alberi e arbusti) AMBITO MONTANO (tra i 1000-1700 m)

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	Albero	Arbusto	Altezza	Sempreverde	Caducifoglie	Esposizione	Terreno	Note
Acer campestre	Acer campestre	X		15-20 m		X	Sole	Terreno calcareo	Fino a 1200 m di quota
Acer di monte	Acer pseudoplatanus	X		25 - 40 m		X	Sole/mezz'ombra	Terreno calcarei	
Agrifoglio	Ilex aquifolium	X		12 - 15 m	X		Ombra/mezz'ombra	Terreno acido e debolmente acido fresco e ricco di humus	
Biancospino	Crataegus monogyna		X	5-6 m		X	Sole/mezz'ombra	Terreno calcareo	
Carpino nero	Ostrya carpinifolia	X		20-25 m		X	Ombra/mezz'ombra	Terreni calcarei e marnosi, sopporta quelli argillosi	Fino a 1000 -1200 m di quota
Corniolo	Cornus mas		X	5-7 m		X	Ombra	Terreno umido calcareo	Fino a 1300 m di quota
Faggio	Fagus sylvatica	X		25 - 30 m		X	Ombra/mezz'ombra	Tutti i terreni	
Frassino	Fraxinus excelsior	X		40 m		X	Ombra/mezz'ombra	Terreni freschi e fertili	
Ligustro	Ligustrum vulgare		X	2 m	X	X	Sole/mezz'ombra	Tutti i terreni purchè freschi e umidi	Fino a 1200 m di quota
Nocciolo	Corylus avellana	X		5-7 m		X	Ombra/mezz'ombra	Terreno fresco e neutro	Fino a 1200 m di quota
Ontano nero	Alnus glutinosa	X		15-20 m		X	Sole	Terreno umido Argilloso/Sabbioso	Falda freatica molto superficiale; fino a 1200 m di quota
Pioppo cipressino	Populus nigra var. italica	X		25-30 m		X	Sole	Terreno umido Argilloso/Sabbioso	Falda freatica molto superficiale; fino a 1200 m di quota
Pioppo nero	Populus nigra	X		25-30 m		X	Sole	Terreno umido Argilloso/Sabbioso	Falda freatica molto superficiale; fino a 1200 m di quota



Pioppo tremulo	Populus tremula	X		20-25 m		X	Sole	Terreni freschi e fertili	Fino a 1800 m di quota
Prugnolo	Prunus spinosa		X	3-4 m		X	Sole/mezz'ombra	Terreni calcarei poveri e sassosi	Fino a 1500 m di quota
Rovere	Quercus petraea	X		30-40 m		X	La pianta giovane ama l'ombra, poi necessita di piena luce	Terreni pietrosi e ben drenati, suoli leggermente acidi	Da 300 a 1000 m di quota
Salice rosso	Salix purpurea		X	4-6 m		X	Sole	Terreni umidi Ghiaioso/sassoso	Falda freatica molto superficiale
Sorbo montano	Sorbus aria	X		10 - 15 m		X	Sole	Terreni calcarei ma si adatta anche agli altri	Fino a 1600 m di quota

ALLEGATO D

INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

Schemi esemplificativi stabiliti nelle prescrizioni del PTCP - art.38, comma 1 e 2.




Figura 1 - corsi d'acqua senza margini in rilevato




Figura 2 - corsi d'acqua con argini in rilevato




Figura 3 - sponde del lago affiancate dalla via alzaia